CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2021

Memoria del Procuratore regionale
Quirino Lorelli

UDIENZA DEL 27 LUGLIO 2022

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2021

Memoria del Procuratore regionale
Quirino Lorelli

UDIENZA DEL 27 LUGLIO 2022

Magistrati relatori
"Considerazioni macroeconomiche"
Quirino LORELLI

"Il quadro finanziario generale regionale"
Quirino LORELLI, Marco MORMANDO

"La gestione sanitaria regionale"
Quirino LORELLI, Letizia DAINELLI, Massimo VALERO,

"Il quadro della gestione di Finpiemonte ed Arpea"
Quirino LORELLI, Alessandro NAPOLI, Carlo Alberto MARTINI

Nucleo di revisione amministrativo della Procura regionale
Coordinamento: Giuliangela PROIETTI BOCCHINI, Mariella DELLA VELLA, Gaetano Livio PALMIERI

INTRODUZIONE

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, previsto dall'art. 1, c. 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, costituisce uno strumento di controllo della finanza pubblica al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio e l'estensione delle compatibilità finanziarie anche alle autonomie territoriali. Ne consegue che le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti, volte ad assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza delle decisioni finanziarie e contabili, da cui discende il corretto impiego delle risorse, appartengono a pieno titolo al sistema delle garanzie dell'ordine costituzionale.

Tra le funzioni affidate alla magistratura contabile la parifica è quella capace, più di ogni altra, di conformare l'autonomia regionale. Infatti, pur non potendo sindacare la legge regionale perché il controllo di costituzionalità è riservato soltanto alla Corte costituzionale in forza del principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale, la Corte dei conti interviene comunque in relazione all'atto, espressione massima dell'autonomia politica dell'ente territoriale: appunto la legge, nella specie sotto forma di legge di approvazione del rendiconto. Quest'ultima, infatti, per la sua ampiezza, conferisce al procedimento di parifica i caratteri di uno strumento peculiare e particolarmente incisivo di controllo dei conti. A tali fini ha assunto particolare rilievo la costituzionalizzazione del precetto dell'equilibrio e della sostenibilità delle finanze pubbliche perché la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, ha concorso in maniera decisiva a modificare il procedimento determinandone l'ampiamento dell'oggetto e del parametro di giudizio.

L'intervento della Procura contabile contribuisce, pur con le peculiarità del ruolo di rappresentante dell'Ufficio requirente, alla verifica non solo dei dati contabili ma anche dell'efficacia e dell'efficienza della spesa dei settori analizzati, alla proposizione di misure di correzione e agli interventi di riforma necessari per assicurare l'equilibrio dei bilanci (art. 1, c. 5, del d.l. n. 174 del 2012) e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

La disciplina trova infatti esplicito fondamento già nell'art. 100 della Cost., che garantisce l'indipendenza della Corte dei conti dal Governo in relazione ai compiti ad essa affidati.

Il giudizio annuale di parificazione è sicuramente la sede privilegiata di controllo di legittimità-regolarità dei conti, perché essa non si esplica più, come in origine, in un mero raffronto tra scritture contabili (tra i risultati del rendiconto, i dati esposti nei conti periodici e le "autorizzazioni" di spesa del bilancio di previsione), bensì consente oggi di sindacare la legittimità delle partite di entrata e di spesa e dei relativi titoli (provvedimenti amministrativi e contratti) e, in definitiva, di accertare il rispetto o non degli equilibri di bilancio mediante un procedimento a struttura binaria assistito dalle garanzie della giurisdizione contenziosa.

Ciò si rivela di particolare utilità nella fase successiva alla già richiamata l. cost. n. 1 del 2012 poiché la parifica diviene di fatto lo strumento capace di garantire l'accertamento del rispetto degli equilibri di bilancio in una prospettiva dinamica, vale a dire nel passaggio tra i diversi esercizi finanziari per assicurare il principio di continuità dei conti, atteso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, «*ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione*» e delle risultanze economiche e patrimoniali «*si riverbera a cascata sugli esercizi successivi*» con l'effetto di pregiudicare gli equilibri e le operazioni di risanamento (Corte cost., n. 274 del 2017).

In sede di parifica la Corte dei conti è quindi chiamata ad effettuare un vaglio su tutti i titoli legittimanti la spesa che afferiscono ai tre livelli (dalla singola legge di spesa, alla sua attuazione mediante le risorse stanziate dal bilancio, ai provvedimenti amministrativi e alle obbligazioni che costituiscono il titolo giuridico della spesa di impegno sino agli ordinativi di pagamento perfezionati nell'esercizio finanziario): il rendiconto è una scrittura contabile complessa di terzo grado che espone i risultati della gestione in forma di contabilità analitica, dando cioè conto delle registrazioni contabili periodiche (scritture contabili di secondo grado) e

delle "*pezze giustificative*" (scritture contabili di primo grado: ordinativi di pagamento). Esso esprime, cioè, la risultante delle registrazioni contabili periodiche e del complesso degli atti che costituiscono titolo di spesa e di pagamento entro la cornice costituita dai saldi del bilancio di previsione e sulla base delle leggi di spesa su cui trovano fondamento tali atti.

Nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, della Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti.

L'attività di analisi del progetto di rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2021 ha preso ad oggetto i principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, così come riportati nel disegno di legge n. 200, presentato dalla Giunta della Regione Piemonte nella seduta del 10 maggio 2022 e successivamente emendato, verificando anche la corrispondenza con i corrispettivi allegati di dettaglio.

Questa Procura regionale ha, per tramite della Sezione regionale di controllo, richiesto precisazioni e dettagli su alcuni punti ritenuti di particolare interesse generale, giusta note della Presidente della Sezione, prot. nn. 2667 e 2229 del 14 aprile 2022 e n. 4218 del 12 maggio 2022, indirizzate al Presidente della Regione Piemonte.

La risposta alle richieste di precisazioni così inoltrate sono state fatte pervenire con note a firma dell'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese e del Direttore della Giunta Regionale, acquisita al protocollo della Sezione regionale di

controllo, prot. n. 3709 del 5 maggio 2022, n. 4244 del 12 maggio 2022 e n. 4904 del 30 maggio 2022.

La relazione della Procura sul rendiconto regionale per il 2021 è articolata nelle seguenti quattro parti, suddivise ciascuna in capitoli e sezioni:

Parte I – Considerazioni macroeconomiche;

Parte II – Il quadro finanziario generale regionale;

Parte III – La gestione sanitaria;

Parte IV – Il quadro della gestione di Finpiemonte ed Arpea.

L'analisi degli aggregati di spesa del rendiconto regionale si è estesa al confronto con i valori che gli stessi avevano assunto nell'esercizio precedente, al fine di verificarne e comprenderne l'evoluzione.

Per l'aspetto finanziario, sono stati analizzati i dati della gestione di competenza in termini di accertamenti ed impegni, confrontandoli anche con le previsioni definitive di bilancio; è stato analizzato il saldo della gestione della competenza ed è stato dedicato un *focus* alla ripartizione per missioni degli impegni assunti dall'Ente.

È stato altresì preso in considerazione l'aspetto dei flussi di cassa, sia con riferimento al totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, sia con riferimento ai residui attivi ancora da riscuotere e a quelli passivi rimasti da pagare.

È stata dettagliata l'entità del risultato di amministrazione a fine dell'esercizio, specificando la consistenza dei vincoli e degli accantonamenti esistenti.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale. Il dettaglio di quanto sopra in breve descritto viene rappresentato nel prosieguo in tabelle commentate.

Infine, è stato dato atto del rispetto degli equilibri di bilancio, è stato effettuato un approfondimento sulle riscossioni delle entrate proprie dell'Ente.

Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 della Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie.

Invero, il principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Cost., in quanto «*collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato*» (*ex plurimis*, Corte cost., n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi.

Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Di tali settori è fornito un quadro di insieme nelle seguenti pagine, dopo la descrizione del quadro finanziario complessivo.

PARTE PRIMA

CONSIDERAZIONI MACROECONOMICHE

1. Considerazioni macroeconomiche

Come negli anni precedenti si ritiene utile tentare una ricostruzione degli andamenti macroeconomici riferiti al Piemonte, utilizzando le fonti più qualificate che istituzionalmente si occupano di fotografare gli andamenti generali e complessivi c.d. *di sistema*.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale[1] (F.M.I.) dopo la considerevole ripresa dalla pandemia, l'economia italiana sta affrontando gli effetti della guerra in Ucraina e dell'aumento dell'inflazione.

Nonostante segni di resilienza, la crescita economica è attesa su livelli inferiori agli scenari di base, con rischi al ribasso. Le misure compensative dovrebbero garantire la protezione dei soggetti vulnerabili contenendo gli effetti sui prezzi. Un consolidamento fondato sulla spesa potrebbe portare a un miglioramento graduale ma significativo del saldo di bilancio e del debito pubblico.

La realizzazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) contribuirebbe a sostenere la produttività e la crescita potenziale e consentirebbe di velocizzare la transizione verde.

Come i suoi partner dell'UE, l'Italia sta affrontando nuove eccezionali sfide economiche. La guerra in Ucraina e l'interruzione delle catene di approvvigionamento globali causata dalla pandemia hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia e intensificato le carenze di prodotti essenziali. I rendimenti dei titoli di Stato sono recentemente aumentati e gli *spread* si sono allargati, sulle aspettative di una più rapida normalizzazione della politica monetaria e le preoccupazioni per l'elevato debito pubblico in un contesto di rallentamento della crescita.

Ciononostante la crescita ha mostrato finora segni di resilienza. Il settore dei servizi è in forte espansione, con il turismo in ripresa verso i livelli pre-

[1] Comunicato conclusivo del Fondo Monetario Internazionale sulla Missione Article IV 2022 dell'Italia, 19 maggio 2022, Traduzione di cortesia in italiano, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze

COVID. Il settore delle costruzioni è in rapida crescita grazie a generosi crediti d'imposta sugli investimenti e il settore manufatturiero ha continuato a crescere fino ad aprile, sebbene più moderatamente dalla fine del 2021.

La crescita del PIL è attesa rallentare quest'anno, nell'ipotesi di base di riduzione graduale delle importazioni di prodotti energetici dalla Russia. L'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari si prevede eroderà i redditi reali delle famiglie, con un impatto negativo sui consumi nonostante la parziale compensazione fiscale sul maggior costo delle bollette energetiche e gli alti risparmi in eccesso accumulati durante la pandemia. L'aumento dei tassi di interesse e la minore fiducia sono attesi frenare gli investimenti privati. Si prevede che le imprese ridimensioneranno la produzione programmata, a causa della carenza di materie prime e della contrazione dei margini di profitto. Il contributo del settore estero alla crescita è atteso essere inferiore a causa della più debole domanda da parte dei partner commerciali dell'UE.

Complessivamente, la crescita annua è stimata attestarsi su livelli più moderati, circa il 2,5 per cento nel 2022 e l'1,75 per cento nel 2023.

L'inflazione media annua è attesa raggiungere un picco del 5,5 per cento quest'anno. Nel medio termine, si prevede che la crescita si stabilizzerà poco sopra l'1 per cento, grazie alla continua spesa relativa al PNRR e alla moderazione dei prezzi delle materie prime.

Secondo la Banca d'Italia[2] nel 2021 l'economia piemontese è cresciuta in misura significativa, recuperando buona parte del calo dell'anno precedente. Vi hanno contribuito i progressi della campagna vaccinale e la graduale rimozione delle misure di contenimento della pandemia.

In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, l'attività economica in regione sarebbe aumentata del 7,0 per cento, in misura superiore al PIL dell'Italia (6,6 per cento secondo

[2] Banca d'Italia, L'economia del Piemonte, Rapporto annuale, giugno 2022

l'Istat); sarebbe rimasta inferiore di 3 punti percentuali rispetto a quella del 2019.

Dalla seconda parte dell'anno l'economia ha rallentato, anche a causa delle difficoltà di approvvigionamento di input produttivi.

Dalla fine di febbraio dell'anno in corso lo scoppio del conflitto russo-ucraino e l'acuirsi delle tensioni sui prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, hanno accresciuto l'incertezza sull'evoluzione della congiuntura e la vulnerabilità di famiglie e imprese. L'indicatore *Regio-coin* della Banca d'Italia, che fornisce una stima dell'andamento delle componenti di fondo dell'economia regionale, nel primo trimestre del 2022 sarebbe tornato a ridursi, pur rimanendo su livelli positivi.

Sempre nella medesima relazione della Banca d'Italia si rappresenta come nel 2021 la spesa degli enti territoriali piemontesi per l'acquisto di beni e servizi è tornata a crescere; quella per il personale, dopo l'aumento registrato nell'anno precedente, è rimasta stabile. Tali dinamiche riflettono principalmente quelle del comparto sanitario.

La spesa per investimenti è ulteriormente salita e, in prospettiva, sarà sostenuta dalle risorse messe a disposizione nell'ambito del PNRR, insieme a quelle del nuovo ciclo dei fondi delle politiche di coesione. L'impatto a livello locale di tali interventi dipenderà in misura rilevante dalla capacità di progettazione delle amministrazioni e dai tempi di realizzazione delle opere: nostre analisi mostrano che nell'ultimo decennio gli enti locali piemontesi hanno aggiudicato una quota di bandi inferiore rispetto alle aree di confronto, con tempi di esecuzione più lunghi, nonostante importi mediamente più contenuti.

Le entrate correnti, su cui negli ultimi due anni hanno inciso i trasferimenti statali volti a fronteggiare le conseguenze della pandemia, sono nel complesso diminuite, dopo il forte aumento osservato nel 2020.

La gran parte dei Comuni piemontesi presenta avanzi di bilancio potenzialmente utilizzabili per finanziare nuovi investimenti e una capacità di riscossione superiore a quella media nazionale. Il Comune di

Torino, caratterizzato da un debito e da un disavanzo elevati, ha beneficiato nel 2021 e nei primi mesi dell'anno in corso, di alcuni interventi legislativi che ne miglioreranno, in prospettiva, la condizione finanziaria di parte corrente.

Lo *stock* complessivo del debito delle Amministrazioni locali piemontesi ha continuato a calare, ma rimane notevolmente più alto della media nazionale in termini *pro capite*.

PARTE SECONDA

IL QUADRO FINANZIARIO GENERALE REGIONALE

2.1 Premessa

La Procura riguardo alla determinazione del contenuto della presente relazione ha inteso confermare, in continuità con gli anni passati, la medesima articolazione in merito all'analisi finanziaria generale.

I risultati della gestione finanziaria sono rappresentati nel conto del bilancio, che presenta la medesima struttura del bilancio preventivo e che, conseguentemente, anche per ciascuna unità elementare indica le previsioni iniziali e le previsioni finali nonché i dati risultanti dalle scritture e cioè:

- le entrate e le spese risultanti dalla gestione di competenza;
- le entrate e le spese risultanti dalla gestione di cassa, distintamente riferite alla competenza ed ai residui;
- l'ammontare dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

Il conto del bilancio fornisce anche i risultati conseguiti nell'esercizio in ordine ai saldi di bilancio.

La gestione di competenza, in particolare, dà dimostrazione di due risultati:

1. risultato di gestione, costituito dalla differenza tra accertamenti ed impegni, che sintetizza la gestione dell'anno concluso senza però tener conto della situazione storica;
2. risultato di amministrazione, dato dal fondo cassa iniziale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato per spese, il quale tiene conto della gestione degli anni precedenti.

I due risultati però non sono né equivalenti, né intercambiabili poiché l'avanzo/disavanzo di gestione si riferisce alla gestione del solo bilancio di competenza dell'esercizio trascorso, mentre l'avanzo/disavanzo di amministrazione si riferisce anche alla gestione dei bilanci degli esercizi precedenti.

Da ciò si deduce che il risultato di gestione è il risultato complessivo della competenza pura, mentre il risultato di amministrazione è il risultato complessivo della competenza mista.

Il rendiconto annuale generale non può e non deve essere visto soltanto come un mero "*conto*", del quale va controllata la corrispondenza con i documenti contabili e gestionali per verificarne l'attendibilità, ma è necessario che sia interpretato quale strumento sintetico in grado di evidenziare la presenza di eventuali squilibri finanziari. La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2018 ha infatti ritenuto che «*Il risultato di amministrazione chiarisce la situazione economico - finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo. Il risultato della gestione annuale enuclea - dal contesto complessivo del risultato di amministrazione - le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi - benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate*».

La proposta di legge regionale sul "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021*", rubricata in data 10 maggio 2022 come disegno di legge n. 200, si compone di 9 articoli e comprende il Conto del bilancio, il Conto economico e lo Stato patrimoniale e relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 40 *quater,* c. 3, l.r. 11 aprile 2001, n. 7, "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*", il collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte nella relazione allegata al verbale n. 15 del 20 giugno 2022 ha espresso il proprio parere sulla proposta di legge al rendiconto generale per l'anno finanziario 2021, attestando la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 alle risultanze della gestione, pur con alcune annotazioni (… *con le riserve ed i suggerimenti … eccezioni*

che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto).

Alcune considerazioni merita però la circostanza emersa in sede di udienza di preparificazione del rendiconto, svoltasi lo scorso 20 luglio, per la quale almeno fino alla data di approvazione dell'ultimo regolamento regionale di contabilità, non sarebbero state trasmessi dall'Amministrazione regionale alla Procura regionale della Corte dei conti, tutti i provvedimenti di riconoscimento di debito, adottati nel corso degli esercizi precedenti quello in esame. Sul punto si rileva come l'obbligo generale in questione risalga all'art. 23, c. 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 29 gennaio 2005 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sollevata dalla Regione Veneto, rilevando come la norma impugnata sia espressione di un principio fondamentale in materia di "*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica*" (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno.

Nella pronuncia la Corte costituzionale ha poi ricordato come se rientra nei limiti delle norme che lo Stato ha la competenza ad emanare nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di un'ingerenza, nell'attività di Regioni ed enti locali, esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti. Sempre secondo il Giudice delle leggi seppur è vero che, con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell'abrogazione del

primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, questo non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (*cfr.* art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, legittimità già riconosciuta da una molteplicità di decisioni della stessa Corte sulla base di norme costituzionali diverse da quelle abrogate (*cfr.* sentenze nn. 470 del 1997; 335 e 29 del 1995), fra le quali l'art. 97 della Costituzione. L'art. 23, c. 5, della l. n. 289 del 2002 assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è dunque conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, onde il rispetto della medesima da parte dell'Amministrazione regionale appare doveroso e non può essere assoggettato o dipendere dall'adozione di regolamenti amministrativi interni. Ne discende che tale obbligo appare di tutta attualità anche con riferimento a tutti gli atti regionali di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottati prima della revisione del regolamento di contabilità i quali, quindi, dovranno essere subitaneamente rimessi a questa Procura, fatte salve e riservate le valutazioni inerenti la intervenuta violazione della legge statale e quelle inerenti eventuali prescrizioni maturate a cagione del mancato invio degli atti.

§

2.2 La gestione di competenza

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando complessivamente l'importo di euro 21.820.468.953,13 di cui 3.427.072.275,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 14.528.909.596,34 ed impegnate spese per euro 14.314.803.153,35. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 1.794.578.305,47.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano a complessivi euro 632.498.830,86, mentre quelli in spesa ad euro 702.757.199,12.

Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia un incremento sia degli accertamenti che degli impegni, per come di seguito riportato.

GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive 2021**	**Accertamenti 2021**
Utilizzo avanzo di amministrazione	**3.889.129.160,60**	
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	277.688.938,50	
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	351.809.892,36	
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie	3.000.000,00	
Totale fondo pluriennale	**632.498.830,86**	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.081.616.788,62	9.895.677.921,99
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.040.768.334,41	1.760.774.685,99
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	603.463.116,39	565.717.234,57
Titolo 4: Entrate in conto capitale	739.034.278,46	304.469.317,94
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	406.886.168,14	207.692.130,38
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.427.072.275,65	1.794.578.305,47
Totale Titoli	**17.298.840.961,67**	**14.528.909.596,34**
Totale generale entrate	**21.820.468.953,13**	**14.528.909.596,34**
SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive 2021**	**Impegni 2021**
Disavanzo di amministrazione	**322.251.493,09**	
Titolo 1: Spese correnti	12.498.688.068,18	11.599.611.127,34
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.430.827.003,89	535.343.757,79
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	403.970.000,00	203.868.125,39

Titolo 4: Rimborso prestiti	3.737.660.112,32	181.401.837,36
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.427.072.275,65	1.794.578.305,47
Totale titoli	**21.498.217.460,04**	**14.314.803.153,35**
Totale generale spese	**21.820.468.953,13**	**14.314.803.153,35**

Titolo 1: Spese correnti - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	333.261.129,87	
Titolo 2: Spese in conto capitale - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	369.496.069,25	
Totale Fondo pluriennale vincolato spesa	**702.757.199,12**	

Tab. 1: Gestione di competenza - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 2, 6 e 9

§

2.3 Il risultato della gestione di competenza

Ai fini della verifica del risultato della gestione di competenza, sono stati analizzati gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2021.

Si evidenzia che non sono stati assunti impegni nel Titolo 5 delle spese, non essendo stati sostenuti oneri per rimborso di anticipazioni di tesoreria.

La gestione di competenza dell'esercizio 2021 – data dalla differenza tra gli accertamenti di euro 14.528.909.596,34 e gli impegni di euro 14.314.803.153,35 - registra un primo saldo positivo di euro 214.106.442,99.

Con il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata" il precedente valore del risultato della gestione di competenza perde di significato, in quanto il risultato deve tener conto del meccanismo secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Tale esigenza è stata soddisfatta attraverso l'istituzione del Fondo pluriennale vincolato ("FPV"), che rappresenta un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinate a dare copertura a obbligazioni passive dell'Ente rispetto alle quali si è già assunto il relativo impegno contabile ma che, per

loro natura, sono destinate a divenire esigibili in esercizi diversi e futuri rispetto a quello di accertamento della relativa entrata. Di conseguenza, parte degli impegni di competenza potrebbero essere finanziati da entrate accertate in esercizi precedenti e parte delle entrate di competenza potrebbero finanziare anche impegni relativi alla competenza di futuri esercizi.

Il risultato dell'esercizio 2021 deve tener conto dei già ricordati importi iscritti in bilancio a titolo di fondo pluriennale vincolato, che di seguito si riportano:

1. Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente, pari a euro 277.688.938,50;
2. Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale, pari a euro 351.809.892,36;
3. Fondo pluriennale vincolato di entrata e per incremento attività finanziarie, pari a euro 3.000.000,00;
4. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti, pari a euro 333.261.129,87;
5. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, pari a euro 369.496.069,25.

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un risultato della competenza positivo di euro 143.848.074,73, come riportato nella Tabella n. 2. Tale saldo risulta in miglioramento rispetto all'esercizio 2020, nel quale aveva assunto un valore positivo di euro 110.534.445,09.

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
Accertamenti di competenza (+)	14.528.909.596,34
FPV entrata di parte corrente (+)	277.688.938,50
FPV entrata di parte capitale (+)	351.809.892,36
FPV entrata per incremento attività finanziarie (+)	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE	**15.161.408.427,20**

Impegni (-)	14.314.803.153,35
FPV spesa di parte corrente (-)	333.261.129,87
FPV spesa di parte capitale (-)	369.496.069,25
FPV spesa per incremento attività finanziarie (-)	0,00
TOTALE SPESE	**15.017.560.352,47**
RISULTATO DI COMPETENZA	**143.848.074,73**

Tab. 2: Saldo della gestione di competenza – Elaborazione su dati forniti dalla Regione Piemonte

Il saldo della gestione di competenza potenziata viene confermato, aggiungendo al saldo di cassa di competenza (pari ad euro 538.914.863,73), il saldo dei residui di competenza (pari ad euro -324,808,420,74) e il saldo del Fondo pluriennale vincolato (pari a euro -70.258.368,26).

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA POTENZIATA	
Riscossioni c/competenza	12.220.470.720,98
Pagamenti c/competenza	11.681.555.857,25
Saldo di cassa c/competenza	**538.914.863,73**
Residui attivi c/competenza	2.308.438.875,36
Residui passivi c/competenza	2.633.247.296,10
Saldo dei residui c/competenza	**-324.808.420,74**
Quota FPV iscritta in entrata al 01.01	632.498.830,86
Quota FPV iscritta in spesa al 31.12	702.757.199,12
di cui parte corrente	333.261.129,87
di cui parte capitale	369.496.069,25
Saldo FPV	**-70.258.368,26**
Saldo della gestione di competenza	**143.848.074,73**

Tab. 3: Saldo della gestione di competenza potenziata - Fonte: artt. 2, 4 e 5 d.d.l. n. 200 del 2022

Il predetto risultato di competenza, sommato[3] all'avanzo applicato, consentito dalla vigente normativa (*ex* art. 1, c. 897 e ss.,

[3] Art. 5. (Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020) Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio

della legge 30 dicembre 2018, n. 145) pari ad euro 103.942.108,09[4], incrementato delle "*risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione*" pari ad euro 12.570.486,24 (*ex* art. 1, c. 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178), determina un saldo finale della competenza pari ad euro 260.360.669,06.

§

2.4 L'analisi delle spese per missione

Al fine di valutare l'evoluzione delle principali scelte gestionali dell'Ente, la Tabella n. 4 riporta i dati della spesa regionale disaggregati per missioni e riferiti all'anno 2021, con riferimento al momento dell'impegno.

La spesa complessivamente impegnata di euro 14.314.803.153,35 è ripartita tra le missioni nel seguente modo:

---

del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020: euro 41.117.639,26;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020: euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 12.396.424,11 per vincoli attribuiti dall'Ente.

2. Ai fini di ottemperare alla previsione di cui all' articolo 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24.

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

[4] In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte per il 2020 era pari ad euro 106.963.014,91 mentre per il 2021 è pari ad euro 103.942.108,09 in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (cfr. DGR 120-3140, allegato 1 ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014: euro 33.194.807,88 + euro 18.785.028,74 allegato 1: euro 51.962.271,47 disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015).

SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI-IMPEGNI	
MISSIONE	**Impegni 2021**
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	538.751.450,33
MISSIONE 02 Giustizia	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.222.730,64
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	76.904.167,93
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.148.010,69
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.922.743,76
MISSIONE 07 Turismo	77.634.356,83
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.148.449,39
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.963.330,65
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	759.572.804,75
MISSIONE 11 Soccorso civile	59.878.403,54
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	189.579.050,60
MISSIONE 13 Tutela della salute	9.430.726.542,34
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	155.118.601,10
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	256.887.512,37
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	80.244.944,12
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.378.526,22
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	29.460.957,39
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	6.689.026,91
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	550.993.238,32
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	1.794.578.305,47
TOTALE MISSIONI	**14.314.803.153,35**

Tab. 4: Spese articolate per missioni-impegni - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 5

Similmente all'esercizio 2020, la missione 13 "*Tutela della Salute*" di euro 9.430.726.542,34, incrementata rispetto all'esercizio

precedente di euro 199.971.865,19, rappresenta circa il 66 per cento del totale della spesa impegnata, a cui seguono (al netto della missione 99 "*Servizi per conto terzi*" di euro 1.794.578.305,47) la missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" di euro 759.572.804,75, la missione 50 "*Debito pubblico*" di euro 550.993.238,32, la missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" di euro 538.751.450,33, la missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" di euro 256.887.512,37, la missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" di euro 189.579.050,60 e la missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" di euro 173.963.330,65.

§

2.5 La gestione dei residui

Fatta salva la procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sussiste l'obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, l'esatta ricognizione dei residui attivi e passivi.

Con delibera di Giunta regionale n. 33-4848 del 31 marzo 2022, acquisito il parere dell'organo di revisione, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e la conseguente variazione di bilancio. Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati trasmessi al Tesoriere (punto 10 del dispositivo).

In seguito, con delibera di Giunta regionale n. 38-4969 del 29 aprile 2022 trasmessa al Tesoriere, l'ente ha provveduto ad una rettifica del riaccertamento ordinario dei residui.

In esito alle operazioni di riaccertamento ordinario - con la precisazione che detta operazione esclude il perimetro sanitario a norma dell'art. 3, c. 4, II cpv. d.lgs. n. 118 del 2011, i residui attivi

e passivi cancellati durante il 2021 e le partite di giro - sono stati riaccertati residui attivi per complessivi euro 1.935.961.868,33 (di cui euro 1.094.889.329,19 imputabili alla gestione di competenza e per euro 841.072.539,14 derivanti da esercizi pregressi) e residui passivi per complessivi euro 1.395.194.730,55 (di cui euro 1.117.014.522,80 derivanti dalla competenza ed euro 278.180.207,75 derivanti da esercizi precedenti).

Al termine dell'esercizio 2021:

- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 6.924.049.432,06, dei quali euro 2.308.438.875,36 derivanti dalla competenza 2021 ed euro 4.615.610.556,70 relativi ad esercizi precedenti,
- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 7.858.308.396,61, dei quali euro 2.633.247.296,10 derivanti dalla competenza 2021 ed euro 5.225.061.100,51 relativi ad esercizi precedenti.

Complessivamente tanto i residui attivi, quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto agli esercizi precedenti, considerato che nel 2019 i residui attivi erano pari ad euro 5.616.454.946,09 e nel 2020 erano pari ad euro 5.748.812.796,49 mentre i residui passivi nel 2019 ammontavano ad euro 6.844.848.072,58 e nel 2020 ad euro 6.862.874.596,91.

GESTIONE RESIDUI	
Residui attivi	
Originati dalla competenza	2.308.438.875,36
Originati da esercizi precedenti	4.615.610.556,70
Totale dei residui attivi al 31.12.2021	**6.924.049.432,06**

Residui passivi	
Originati dalla competenza	2.633.247.296,10

Originati da esercizi precedenti	5.225.061.100,51
Totale dei residui passivi al 31.12.2021	**7.858.308.396,61**

Tab. 5: Gestione residui - Fonte: artt. 4 e 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 2 e 6

Più nel dettaglio la ripartizione dei residui per titoli è la seguente:

RESIDUI ATTIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.988.206.893,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	507.447.872,38
TITOLO 3	Entrate extratributarie	342.775.118,45
TITOLO 4	Entrate in contro capitale	581.232.028,75
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.703.687,73
TITOLO 6	Accensioni prestiti	17.347.898,23
TITOLO 7	Anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	475.335.932,64
Totale al 31.12.2021		**6.924.049.432,06**
RESIDUI PASSIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
TITOLO 1	Spese correnti	2.816.891.914,86
TITOLO 2	Spese in conto capitale	818.290.811,61
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	7.150.613,71
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.215.975.056,43
Totale al 31.12.2021		**7.858.308.396,61**

Tab. 6: Residui attivi e passivi, ripartizione per Titoli - Fonte: artt. 4 e. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 2 e 6

§

2.6 La gestione di cassa

L'analisi della gestione della cassa del 2021 evidenzia riscossioni complessive per euro 13.331.408.442,88 – inferiori rispetto all'esercizio 2020, nel quale erano state di euro 14.110.959.471,25 - e pagamenti di euro 13.312.459.733,96 – anch'essi in diminuzione rispetto all'esercizio 2020, nel quale erano stati di euro 14.061.837.816,36 - ed un fondo cassa finale di euro 229.498.262,51,

in aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a euro 210.549.553,59. Nel saldo di cassa sono ricompresi il saldo della gestione ordinaria e quello della gestione sanitaria.

RISULTATO DI CASSA	
Fondo di cassa iniziale	210.549.553,59
Riscossioni (+)	13.331.408.442,88
Pagamenti (-)	13.312.459.733,96
Fondo di cassa a fine dell'esercizio	**229.498.262,51**

Tab. 7: Risultato di cassa - Fonte: artt. 6 e. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 9

I dati riepilogati nella tabella "*Risultato di cassa*" sono coerenti con la verifica di cassa 2021 effettuata dall'Istituto di credito/Tesoriere.

Le riscossioni ed i pagamenti complessivi sono suddivisi nei diversi titoli, così come mostrato di seguito:

ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive di cassa 2021**	**Riscossioni 2021**
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.682.480.223,42	9.508.334.462,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.401.636.095,32	1.606.455.390,22
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	816.482.003,32	426.673.122,93
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.249.971.647,01	231.635.114,73
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	429.902.347,84	219.004.622,35
Titolo 6: Accensione di prestiti	18.715.944,97	1.368.046,74
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.448.465.496,28	1.337.937.683,00
Totale	**23.047.653.758,16**	**13.331.408.442,88**

SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive di cassa 2021**	**Pagamenti 2021**

Titolo 1: Spese correnti	14.702.226.990,15	11.334.085.973,52
Titolo 2: Spese in conto capitale	2.101.564.254,29	538.642.626,99
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	406.519.807,82	200.167.319,50
Titolo 4: Rimborsi prestiti	183.352.931,05	181.401.837,36
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	5.864.539.328,44	1.058.161.976,59
Totale	**23.258.203.311,75**	**13.312.459.733,96**

Tab.8: Entrate e spese, suddivisione per Titoli - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 2 e 6

Anche nel 2021 l'Ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, così come nell'esercizio precedente.

§

2.7 Il risultato di amministrazione

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 evidenzia un importo negativo per euro 1.407.517.901,16. Tale risultato di amministrazione è composto da una parte accantonata per complessivi euro 3.959.218.979,00, da una parte vincolata per euro 212.428.837,39 e da una parte destinata agli investimenti per euro 1.951.093,27, per cui la parte disponibile ha un importo negativo di euro 5.581.116.810,82.

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				210.549.553,59
RISCOSSIONI	(+)	1.110.937.721,90	12.220.470.720,98	13.331.408.442,88
PAGAMENTI	(-)	1.630.903.876,71	11.681.555.857,25	13.312.459.733,96
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			229.498.262,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			229.498.262,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.615.610.556,70	2.308.438.875,36	6.924.049.432,06
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00

RESIDUI PASSIVI	(-)	5.225.061.100,51	2.633.247.296,10	7.858.308.396,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			333.261.129,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			369.496.069,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			**-1.407.517.901,16**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		330.094.640,49
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		9.221.621,01
Fondo anticipazioni liquidità		3.554.307.181,27
Fondo perdite società partecipate		2.869,25
Fondo contenzioso		34.462.623,98
Altri accantonamenti		31.130.043,00
	Totale parte accantonata (B)	**3.959.218.979,00**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		4.184.222,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		190.005.659,16
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.555.295,31
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**212.428.837,39**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**1.951.093,27**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-5.581.116.810,82**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Tab.9: Risultato di amministrazione e composizione - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 11

Nel prospetto che segue si compendiano i suddetti importi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo di cassa finale	229.498.262,51
Residui attivi	6.924.049.432,06
Residui passivi	7.858.308.396,61
Fondo pluriennale vincolato per spese	702.757.199,12
RISULTATO FINANZIARIO	**-1.407.517.901,16**

Avanzo accantonato	3.959.218.979,00
Avanzo vincolato	212.428.837,39
Parte destinata agli investimenti	1.951.093,27
AVANZO DISPONIBILE	**-5.581.116.810,82**

Tab. 10: Risultato di amministrazione, avanzo disponibile - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 11

Anche con riferimento all'esercizio 2021 viene confermata la graduale diminuzione del disavanzo di amministrazione, atteso che nel 2020 il risultato finanziario era di euro -1.536.011.077,69 ed il disavanzo complessivo post accantonamenti e vincoli era quantificato in euro -5.903.368.303,91.

Complessivamente, le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, ammontano ad euro 3.959.218.979,00 in diminuzione rispetto al rendiconto 2020 dove ammontavano ad euro 4.128.998.851,40 e al 2019 che ammontavano ad euro 4.318.255.197,01.

Con d.g.r. n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 è stato modificato il piano di rientro precedentemente approvato con d.g.r. n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91.

Pertanto, la copertura, come da atti della Regione, deve essere per ogni annualità, in coerenza con il nuovo piano approvato per le annualità future:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale del 2 ottobre 2018 n. 317 – 36198	51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui	51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità *ex* DL 35/2013 (solo per le regioni)	218.309.385,00
Totale	**322.251.493,09**

Tab.11: Modifica al piano di rientro - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 23

2.8 Lo stato patrimoniale e il conto economico

Dall'analisi dello stato patrimoniale[5] si riscontra un valore per l'attivo ed il passivo pari ad euro 8.384.968.883,29, con un valore del patrimonio netto di euro - 9.903.012.492,73.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	**31 dicembre 2021**
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	**0,00**
B) Immobilizzazioni di cui	**1.557.905.585,49**
Immobilizzazioni immateriali	37.126.789,11
Immobilizzazioni materiali	1.000.183.557,82
Immobilizzazioni finanziarie	520.595.238,56
C) Attivo Circolante	**6.826.918.908,19**
D) Ratei e risconti	**144.389,61**
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	**8.384.968.883,29**
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	**31 dicembre 2021**
A) Patrimonio Netto	**-9.903.012.492,73**
B) Fondi per rischi ed oneri	**289.197.087,90**
C) Trattamento di fine rapporto	**0,00**
D) Debiti	**17.221.849.020,57**
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	**776.935.267,55**
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	**8.384.968.883,29**

Tab. 12: Stato patrimoniale - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 21

Il conto economico 2021 evidenzia un utile d'esercizio di euro 284.867.834,46, in miglioramento rispetto al risultato di esercizio 2020 pari ad euro 141.597.635,92.

[5] Il DM 9/2021, XIII correttivo del d.lgs. 118/2011, ha sancito sostanziali novità sul fronte sia dell'applicazione dei principi contabili concernenti la Contabilità Economico Patrimoniale (allegato 4/3) che sul fronte della struttura del nuovo schema di Stato Patrimoniale Passivo che sarà oggetto di approvazione per la prima volta nel Rendiconto 2021.

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2021
A) Componenti positivi della gestione	12.229.560.944,94
B) Componenti negativi della gestione	11.926.123.355,40
Differenza tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	303.437.589,54
C) Proventi ed oneri finanziari	-163.536.836,96
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	3.372.903,58
E) Proventi ed oneri straordinari	152.908.521,59
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	296.182.177,75
Imposte	11.314.343,29
Risultato d'esercizio	**284.867.834,46**

Tab. 13: Conto economico - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 21

§

2.9 L'indebitamento

L'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2021 è pari ad euro 4.860.833.528,29, in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 quando assommava ad euro 5.042.235.365,65.

La Regione Piemonte nel corso del 2021 non ha contratto nuovo indebitamento ed ha rimborsato una quota capitale su mutui ed obbligazioni pari ad euro 181.401.837,36.

Con riferimento agli interessi passivi pagati sulla quota capitale si rileva un onere complessivo di 151,29 milioni di euro, di cui 88,34 milioni di euro per interessi su mutui e 62,95 milioni di euro per interessi su obbligazioni.

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2021	
Debito al 31/12/2020	**5.042.235.365,65**
Nuovi prestiti (+)	0,00
Quote capitali rimborsate nel 2021 (-)	181.401.837,36
Debito al 31/12/2021	**4.860.833.528,29**

Tab. 14: Situazione debitoria – Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 22

2.10 Equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, i risultati della gestione sono rappresentati nel rendiconto generale annuale, il quale è composto (c. 2) "*dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, [...] dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri [...]*", secondo lo schema di cui all'allegato n. 10.

La verifica degli equilibri finanziari in fase di rendicontazione è riportata nell'allegato 10) Prospetto equilibri di bilancio al d.d.l. n. 200 del 2022.

L'Amministrazione regionale ha utilizzato gli schemi di cui all'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i., conformi ai nuovi modelli elaborati dal Decreto del MEF del 1° agosto 2019.[6]

Il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, i tre saldi di seguito esposti:

1. il risultato di competenza;

---

[6] Il prospetto degli equilibri di bilancio è stato oggetto di emendamento da parte del D.M. 01 agosto 2019, che ha comportato una serie di modifiche riportate al punto 13.4 del medesimo decreto con effetti a partire dal rendiconto 2019. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° agosto 2019, in conformità agli articoli 3, comma 6 e 11, del decreto legislativo n. 118/2011, ha modificato il principio contabile applicato 4/2, modificando il prospetto degli equilibri a rendiconto con l'inserimento di nuove voci.

A livello preventivo il rispetto degli equilibri è garantito "unicamente" dall'uguaglianza tra le Entrate e le Spese (queste ultime comprensive anche degli accantonamenti e dei prospetti degli equilibri a preventivo che non hanno subito modifiche sostanziali). In sede di rendiconto, al contrario, il prospetto degli equilibri presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto capitale evidenzia tre grandezze: 1) il risultato di competenza; 2) l'equilibrio di bilancio; 3) l'equilibrio complessivo.

Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sottraendo gli stanziamenti definitivi di bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non impegnate. Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando o sottraendo le variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposte in sede di rendiconto. Tale decreto, in particolare, ha articolato il risultato finale di competenza in tre saldi che consentono di determinare l'equilibrio di bilancio a consuntivo:

a. l'equilibrio finale, (o risultato di competenza) che rappresenta l'equilibrio classico dato dalla differenza fra tutte le entrate di bilancio, (compresi quindi avanzo di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato) e tutte le spese di bilancio, compreso l'eventuale disavanzo di esercizio, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ed il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) distinto nelle sue tre tipologie. Tale equilibrio deve essere assicurato a livello di stanziamento per cui nella voce "utilizzo avanzo di amministrazione" va inserito l'importo dell'avanzo applicato a bilancio in corso d'esercizio e non l'ammontare impegnato a consuntivo;

b. l'equilibrio di bilancio che corrisponde al dettaglio analitico delle risorse stanziate a bilancio e accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione (quali, ad esempio, FCDE, fondo rischi contenzioso, indennità fine mandato, rinnovi contrattuali);

c. l'equilibrio complessivo che attiene alle voci che compongono il risultato di amministrazione comprendenti gli accantonamenti a vario titolo effettuati nel rispetto del principio di prudenza, in aggiunta a quelli stanziati a bilancio a fronte di eventi verificatesi dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

2. l'equilibrio di bilancio;
3. l'equilibrio complessivo.

Non risulta formato nell'esercizio un disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Quanto all'equilibrio finale, l'esame del Prospetto equilibri di bilancio, mostra i seguenti risultati:

1. un risultato di competenza (D/1) di euro 156.418.560,97 (pari alla somma delle voci A/1) risultato di competenza di parte corrente, di euro 156.468.560,97, e B/1) risultato di competenza in c/capitale, di euro –50.000,00);
2. un equilibrio di bilancio (D/2) di euro -91.214.597,81 (pari alla somma delle voci A/2) equilibrio di bilancio di parte corrente, di euro -67.121.056,03, e B/2) equilibrio di bilancio in c/capitale, di euro -24.093.541,78);
3. un equilibrio complessivo (D/3) di euro -58.215.625,17 (pari alla somma delle voci A/3) equilibrio complessivo di parte corrente, di euro -30.168.942,39, e B/3) equilibrio complessivo in c/capitale, di euro -28.046.682,78).

Peraltro, l'Allegato 22 a)1 risorse accantonate è stato oggetto di rettifica da parte della Sezione regionale di controllo a causa della non corretta rappresentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), errore che nella sostanza non comporta modifiche sostanziali nel prospetto.

Infine, emerge dal prospetto degli equilibri di bilancio e dal quadro generale riassuntivo un importo pari ad euro 156.418.560,97 (sommatoria di euro 143.848.074,73 + euro 12.570.486,24) discordante rispetto al risultato di competenza di euro 143.848.074,73. Tale differenza è da imputare all'importo della quota di avanzo di Amministrazione derivante da trasferimenti statali (Fondo COVID-19), che la normativa consente di applicare in entrata oltre ai limiti previsti dall'art. 1, c. 897 e c. 898, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (euro 12.570.486,24).

2.11 La riscossione delle entrate

Nel richiamare quanto esposto al punto 2.5 si osserva che, da un'analisi di insieme in ordine alla gestione dei residui attivi emerge, nel tempo, un progressivo incremento degli stessi che sottende delle criticità nella capacità della Regione Piemonte di riscuotere i propri crediti.

Dalla consultazione dei dati estratti dalla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) e tenuto conto dei dati riportati nel d.d.l. n. 200 del 2022 relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, nel quinquennio 2017-2021 la Regione ha accumulato una consistente mole di residui attivi nei termini riepilogati nella seguente tabella.

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Residui al 1/1	4.749.533.025,88	5.459.393.844,65	6.079.862.357,90	5.616.454.946,09	5.748.812.796,49
Riscossione in c/ residui	1.326.295.680,08	1.559.381.233,11	2.322.807.606,60	1.549.016.194,39	1.110.937.721,90
Percentuale risc. in c/ residui	27,92%	28,56%	38,20%	27,58%	19,32%
Residui da esercizi prec.	3.026.598.046,10	3.643.346.171,46	3.737.945.250,95	4.028.372.848,53	4.615.610.556,70
Residui da es. di competenza	2.432.795.798,55	2.436.516.186,44	1.878.509.695,14	1.720.439.947,96	2.308.438.875,36
Totale residui al 31/12	5.459.393.844,65	6.079.862.357,90	5.616.454.946,09	5.748.812.796,49	6.924.049.432,06

Tab. 15: Riepilogo generale dei residui attivi

Al di là di un decremento registrato tra l'anno 2018 e l'anno 2019, raffrontando il dato dell'anno 2021 con il dato dell'anno 2017, si rileva un incremento di circa 1,4 miliardi di euro di residui attivi totali a fine anno. Significativo è poi l'incremento di residui attivi formatosi tra l'anno 2021 e l'anno 2020, pari a circa 1,1 miliardo di euro, di cui 587 milioni di euro derivante dalla gestione dei residui.

La voce di entrata che contribuisce in maniera preponderante ad alimentare i dati della gestione dei residui è costituita dalle entrate del Titolo 1, la cui dinamica, nel medesimo quinquennio, è riepilogata nella seguente tabella.

Titolo 1	2017	2018	2019	2020	2021
Residui al 1/1	3.062.644.340,22	3.673.812.024,93	4.337.465.047,49	4.440.520.603,78	4.600.863.434,80
Riscossione in c/ residui	1.059.136.220,20	1.028.162.916,48	1.050.459.242,83	1.050.403.877,97	797.212.817,93
Percentuale risc. in c/ residui	34,58%	27,99%	24,22%	23,65%	17,33%
Residui da esercizi prec.	1.962.551.205,41	2.645.642.155,71	3.285.265.986,65	3.370.538.335,24	3.803.650.616,87
Residui da es. di competenza	1.711.260.819,52	1.691.822.891,78	1.155.254.617,13	1.230.325.099,56	1.184.556.277,01
Totale residui al 31/12	3.673.812.024,93	4.337.465.047,49	4.440.520.603,78	4.600.863.434,80	4.988.206.893,88

Tab. 16: Riepilogo dei residui attivi del Titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)

Esaminando le voci di entrata di tale titolo, emerge che il totale dei residui accumulati al 31 dicembre di ciascun anno, oltre alle entrate della tipologia 102 (ovvero i tributi destinati al finanziamento della sanità) che nel 2021 superano i 3,9 miliardi di euro, è costituito per una parte piuttosto consistente anche dalle entrate della tipologia 101 (ovvero le entrate da imposte, tasse e proventi assimilati) nei termini riepilogati nella seguente tabella:

Tit. 1 Tip. 101	2017	2018	2019	2020	2021
Residui al 1/1	684.715.155,11	671.189.275,43	853.061.804,66	1.030.369.849,07	1.060.035.837,73
Riscossione in c/ residui	454.792.186,30	407.278.466,79	530.883.835,32	527.558.046,82	548.756.592,10
Percentuale risc. in c/ residui	66,42%	60,68%	62,23%	51,20%	51,77%
Residui da esercizi prec.	188.966.054,20	263.903.855,90	320.438.151,33	483.233.411,68	511.279.245,63

Residui da es. di competenza	482.223.221,23	589.157.948,76	709.931.697,74	576.802.426,05	572.452.816,33
Totale residui al 31/12	671.189.275,43	853.061.804,66	1.030.369.849,07	1.060.035.837,73	1.083.732.061,96

Tab. 17: Riepilogo dei residui attivi della Tipologia 101 del Titolo 1 (imposte, tasse e proventi assimilati)

Concentrando poi l'attenzione sull'anzianità dei residui attivi riguardanti il comparto non sanitario e ponendo a raffronto i dati del rendiconto dell'anno 2020 con i dati del riaccertamento ordinario dei residui (di seguito R.O.R.) prodromico all'approvazione del rendiconto dell'anno 2021, emerge un tendenziale incremento di residui attivi dal momento che il totale complessivo di tali residui al 31 dicembre 2020 era pari ad euro 1.677.894.181,91 a fronte del maggiore importo di euro 1.959.673.928,81 come risulta dalle seguenti tabelle.

Tit.	2014 e prec.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1	70.039,75	13.096,00	0,00	2.410.380,19	19.527.636,91	461.169.073,96	576.802.426,05	**1.059.992.652,86**
2	6.145.158,53	10.373.766,75	509.152,20	1.109.269,38	7.340.294,76	6.997.293,08	145.828.189,67	**178.303.124,37**
3	1.089.473,84	11.057.411,72	6.634.787,41	5.211.847,17	63.255.169,33	74.468.303,06	43.223.991,13	**204.940.983,66**
4	104.656,77	0,00	7.029.709,18	7.955.953,91	5.765.383,04	62.700.869,22	107.910.994,75	**191.467.566,87**
5	0,00	679.595,48	0,00	0,00	9.028,50	30.000,00	22.297.555,72	**23.016.179,70**
6	0,00	0,00	0,00	1.097.526,00	0,00	0,00	0,00	**1.097.526,00**
9	14.819.200,35	0,00	48,50	9.150,74	650,74	2.699.024,21	1.548.073,91	**19.076.148,45**
Tot.	**22.228.529,24**	**22.123.869,95**	**14.173.697,29**	**17.794.127,39**	**95.898.163,28**	**608.064.563,53**	**897.611.231,23**	**1.677.894.181,91**

Tab. 18: Anzianità dei residui attivi del comparto non sanitario al 31 dicembre 2020 (come da rendiconto)

Tit.	2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
1	83.135,75	-	2.410.380,19	15.917.645,91	158.878.047,88	333.946.851,03	572.452.816,33	**1.083.688.877,09**
2	9.277.510,87	291.285,78	308.008,20	4.154.633,86	4.415.276,24	22.154.641,34	203.680.993,74	**244.282.350,03**
3	10.997.198,67	5.764.244,27	3.026.933,98	63.091.877,92	72.694.409,72	6.268.300,31	170.286.179,61	**332.129.144,48**
4	104.656,77	5.946.879,78	7.955.953,91	2.164.035,66	28.675.918,81	75.601.979,89	142.610.858,18	**263.060.283,00**
5	574.596,35	-	-	9.028,50	30.000,00	5.231.581,55	5.858.481,33	**11.703.687,73**
6	-	-	1.097.526,00	-	-	-	-	**1.097.526,00**
9	14.819.200,35	48,50	400,74	650,74	8.111,77	1.506.321,05	7.377.327,33	**23.712.060,48**
Tot.	**35.856.298,76**	**12.002.458,33**	**14.799.203,02**	**85.337.872,59**	**264.701.764,42**	**444.709.675,17**	**1.102.266.656,52**	**1.959.673.928,81**

Tab. 19: Anzianità dei residui attivi del comparto non sanitario al 31 dicembre 2021 (come da R.O.R – D.G.R. n. 33-4848 del 31 marzo 2022)

Nel prendere atto dei dati riepilogati nelle richiamate tabelle, si rilevano criticità nella gestione dei residui attivi, per i quali si rende necessaria l'adozione di misure organizzative idonee a garantire un adeguato monitoraggio dei crediti al fine di assicurarne la riscossione ed evitarne la prescrizione in pregiudizio della Regione.

Sul punto si rileva che, con il parere reso con verbale n. 7 del 29 marzo 2022 ed allegato alla d.g.r. n. 33-4848 del 31 marzo 2022, il Collegio dei revisori ha segnalato significative criticità in ordine alla riscossione delle entrate da parte della Regione Piemonte.

Nello specifico, l'organo di controllo, tra le diverse criticità rilevate (punto D del parere allegato al verbale n. 7), ha segnalato:

- «*di aver riscontrato alcune problematiche relative in particolare alla tardività delle azioni amministrative messe in campo per il recupero dei crediti nonché alla tardività delle azioni intraprese su residui attivi molto datati*»;
- «r*itardi nelle procedure di recupero, soprattutto relativo a partite di recupero per revoca di contributi concessi*»;
- «*presenza di* […] *residui attivi datati che non vengono da tempo sollecitati, rischiando così anche le possibili prescrizioni e i conseguenti danni erariali*»;
- «*mancanza di documentazione nella cancellazion*[e] *di residui attivi che attesti le procedure seguite nel recupero al fine di provare le azioni poste in essere dall'ente sull'interruzione dei termini di prescrizione, la mancata prescrizione per negligenza o errore*»;
- «*problematiche inerenti la gestione delle riscossioni coatte e probabili mancanze nella vigilanza in merito alle operazioni condotte da parte dei soggetti riscossori esterni*».

Per altro verso, il collegio dei revisori, in linea generale (punto B del parere), con riguardo alle metodologie adottate per l'effettuazione del riaccertamento dei residui, ha osservato che «*le motivazioni inserite sono riconducibili a standard sicuramente funzionali per le operazioni di bilancio ma non sufficienti per i controlli demandati al collegio che deve verificare i principi per il mantenimento supportato da elementi documentali ovvero, oltre alle ragioni giuridiche per il mantenimento o per la re-imputazione, anche le eventuali situazioni di danno erariale in caso di cancellazione di residui dovuta a negligenza, prescrizione o per ritardi nelle azioni dell'ente*».

Con specifico riguardo al tema dell'anzianità dei residui (punto 5 del parere), come rimarcato dalla Sezione di controllo, il collegio dei revisori, tra l'altro, ha rilevato «*una sostanziale scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento*» ed ha richiamato l'Ente ad attivare «*procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali*

responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni». Viene quindi segnalata la necessità di «*mettere in atto* […] *un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori coattivi esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, nonché la necessaria fase di rendicontazione, che non può essere solo finale bensì periodica su tutti questi aspetti*». A tal fine l'organo interno di controllo richiama l'attenzione dei responsabili delle entrate sulle norme che disciplinano la riscossione sottolineando che «*lo 'scarico' al riscossore delle posizioni creditorie non equivale al venir meno della responsabilità da parte del singolo dirigente/funzionario responsabile perché lo stesso è tenuto alla vigilanza ed al controllo dell'attività di riscossione, delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR*».

Pur prendendo atto che tali osservazioni sono state svolte dall'organo di revisione sulla base di una limitata campionatura dei capitoli oggetto di approfondimento, si osserva che la rilevante mole dei residui attivi accumulati nel tempo deve costituire oggetto di particolare attenzione dal momento che la mancata realizzazione di entrate derivante da omissioni o ritardi nell'attivazione delle procedure di riscossione costituisce un'evidente forma di responsabilità amministrativa che, ferma restando la posizione degli agenti della riscossione, investe comunque anche i responsabili delle procedure di entrata, senza tralasciare i profili di responsabilità che si possono estendere in capo ai responsabili delle strutture deputate al controllo ed ai responsabili dell'obbligo di denuncia alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del Codice di giustizia contabile.

Di tale criticità la Regione ha dato un cenno di consapevolezza tenuto conto delle recenti comunicazioni interne diramate dalla Direzione

risorse finanziarie e patrimonio (in data 24 febbraio 2022) e dal Settore ragioneria (in data 8 aprile 2022 con nota prot. n. 23773) in ordine alle quali la Regione ha rappresentato che «v*ista l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate si è ritenuto opportuno richiamare l'attenzione delle direzioni con l'invio delle suddette comunicazioni*» per poi affermare che «l*e Direzioni hanno posto la propria attenzione nell'attività di riscossione dei propri residui attivi, cercando di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie*».

Sempre sul medesimo punto la Regione ha specificato che «l*e Direzioni continueranno nell'implementazione delle misure già intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui*».

Al di là del *vademecum* diramato il 24 febbraio 2022 dalla Direzione risorse finanziarie, che costituisce un generico riepilogo delle norme e dei principi che regolano la responsabilità amministrativa, di particolare interesse è la nota diramata dal Settore ragioneria l'8 aprile 2022 contenente indicazioni sull'effettuazione di controlli sullo stato della riscossione.

La nota, in particolare, sollecita l'attivazione, con cadenza trimestrale, di verifiche sulle specifiche procedure esecutive intraprese dagli agenti della riscossione distinte per partite creditorie al fine di acquisire ogni informazione e documentazione di dettaglio utile a riscontrare la correttezza della gestione dei carichi affidati anche prima della scadenza dei termini per le dichiarazioni di inesigibilità.

Viene poi specificato che le analisi devono essere volte a individuare eventuali specifiche posizioni creditorie per le quali si ritiene dubbia l'adeguatezza dell'attività esattiva svolta, con la conseguente necessità di sollecitare l'attivazione dei poteri istruttori della Corte dei conti.

Dopo aver richiesto di approfondire l'analisi dei crediti in riscossione coattiva già avviata in occasione della ricognizione dei residui al 31 dicembre 2021 mediante la costituzione di un campione significativo di posizioni (per il quale vengono indicati specifici criteri), il Settore ragioneria ha richiesto una specifica rendicontazione di tale attività di controllo, da presentare in occasione del monitoraggio infrannuale della gestione che sarà avviato dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024 ed entro il mese di febbraio 2023, in concomitanza con le operazioni finalizzate al riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2022.

Viene sollecitata, nello specifico, la segnalazione di sentenze di annullamento di cartelle esattoriali che abbiano accertato l'intervenuta prescrizione del credito per responsabilità addebitabile esclusivamente al comportamento dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, ovvero il concessionario della riscossione incaricato prima dell'affidamento del servizio a SORIS S.p.A. previsto con l.r. n. 24 del 2016 (art. 15) fino al 31 dicembre 2021 per la sola riscossione coattiva delle entrate regionali e degli altri servizi correlati. Affidamento che con la l.r. n. 13 del 2020 (art. 40) è stato poi esteso alle altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali anche devoluti, con l'eliminazione del limite temporale del 31 dicembre 2021.

Per l'attività di riscossione svolta da quest'ultima società, con la medesima nota dell'8 aprile 2022, il Settore ragioneria ha richiesto di verificare periodicamente, secondo le modalità disciplinate dal contratto di servizio, l'accertamento di atti interruttivi della prescrizione del credito e l'accertamento di cause di discarico delle posizioni non attribuibili a responsabilità del riscossore.

Fermo restando che dell'esito di tali indicazioni si potrà aver conto con le rendicontazioni richieste entro il mese di febbraio dell'anno 2023, si osserva come le stesse confermino la sussistenza di criticità nella riscossione dei residui attivi delle entrate proprie. Settore che richiede particolare attenzione e per il quale la Regione afferma di essersi dotata,

unitamente alla propria società *in house* SORIS S.p.A., di sistemi di rendicontazione sullo stato dei carichi rendendo possibile l'accesso ad una piattaforma denominata SORINET da parte delle strutture responsabili dell'entrata.

Nel precisare che la reportistica fornita dalla piattaforma consente di monitorare le posizioni in modo puntuale e/o aggregato per tipologia di entrata e/o per fase della procedura, è stato evidenziato che sono in corso di sviluppo ulteriori implementazioni della piattaforma per consentire di migliorare l'analisi sulle procedure di rateizzazione, nonché per svolgere analisi mirate sullo stato delle procedure esecutive anche al fine di agevolare i settori nel controllo e nel monitoraggio delle posizioni.

L'efficacia di tali strumenti di controllo, ad ogni modo, dipenderà dall'effettivo utilizzo degli stessi da parte delle diverse Direzioni regionali, senza tralasciare la necessità di verificare il corretto operato degli uffici delle stesse Direzioni regionali preposti alla gestione dei residui in termini di attento monitoraggio delle posizioni creditorie e di tempestiva formazione dei carichi da affidare all'agente della riscossione.

Ad ogni modo, dall'analisi dei dati riguardanti la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di diritto pubblico ora affidate a SORIS S.p.A. emergono criticità con particolare riguardo alle ingiunzioni per spese legali e danno erariale per le quali le percentuali di incasso netto in rapporto al carico in lavorazione sono decisamente basse, per non dire nulle (0,00% nel 2018 con un carico in lavorazione di euro 644.156,24; 0.79% nel 2019 con un carico in lavorazione di euro 839.763,89; 10,19% con un carico in lavorazione di euro 592.018,31; 0,13% con un carico in lavorazione di euro 1.401.991,26).

Piuttosto contenute sono anche le percentuali di riscossione delle voci di entrata relative alle tasse automobilistiche per le quali sussistono carichi per annualità risalenti fino all'anno 2010.

Nell'anno 2017 sono stati affidati carichi per euro 385.062.953,40 relativi ai bolli auto degli anni 2010-2013 per i quali vi è stato un consistente

discarico di euro 1.644.086,10 ed un incasso netto di soli euro 85.955.643,33, ovvero circa il 22% del carico annuale (di cui è stato messo in lavorazione il 49% circa).

Nell'anno 2018 sono stati affidati i carichi per il bollo 2014 per euro 89.207.917,80 con un incasso netto di euro 21.886.324,62, ovvero circa il 24% del carico annuale (di cui è stato messo in lavorazione il 49% circa).

Nell'anno 2019 sono stati affidati i carichi per il bollo 2015 per euro 109.850.116,26 con un incasso netto di euro 20.803.021,84, ovvero circa il 19% del carico annuale di cui è stato messo in lavorazione il 51% circa).

Decisamente più basse sono le percentuali di incasso realizzate gli esercizi 2020 e 2021; anni per i quali occorre comunque tenere conto degli effetti della normativa che ha sospeso l'attività di riscossione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali esercizi sono stati incassati euro 19.227.983,62 nel 2020 ed euro 8.340.889,67 nel 2021 a fronte di carichi pari rispettivamente ad euro 133.374.351,19 ed euro 287.655.933,35 (ovvero il 14% circa nel 2020 ed il 3% circa nel 2021).

Seppur per importi piuttosto contenuti, decisamente scarsa è la riscossione delle tasse per le concessioni regionali in materia di caccia e pesca. Negli anni 2017 e 2018 è stato incassato solo il 2% circa del carico affidato annualmente di euro 952.058,67 e di euro 933.258,06. Percentuale azzerata nell'anno 2021 per cui non vi è stato alcun incasso a fronte di un carico di euro 292.021,09.

Sempre decisamente contenuta è la riscossione per le ingiunzioni da contenzioso amministrativo. Nell'anno 2017 è stato incassato l'importo di euro 69.633,89, ovvero circa il 6% del carico annuale di euro 1.072.060,22. Percentuale che si incrementa nell'anno 2019 salendo a circa il 20% per poi crollare a circa il 2% e 1% negli anni della pandemia (2020 e 2021).

Nessun incasso è stato invece realizzato negli anni 2020 e 2021 per le ingiunzioni per l'imprenditoria femminile (l. n. 215 del 15 febbraio 1992)

per le quali vi è stato l'affidamento di carichi pari rispettivamente ad euro 190.024,77 e ad euro 160.578,17.

Di rilievo è poi il dato riguardante i residui attivi derivanti dalla revoca di contributi concessi che, al 31 dicembre 2021, ammontano ad euro 18.198.155,86, il cui relativo carico è distribuito tra SORIS S.p.A. e Agenzia delle entrate – Riscossione (*ex* Equitalia S.p.A.).

Sono questi, in sintesi, solo alcuni dei dati della riscossione affidata negli anni dal 2017 al 2021 per il recupero coattivo dei tributi e delle entrate di diritto pubblico.

Uno spaccato ad ogni modo da considerare parziale e limitato alla fase del recupero coattivo delle entrate proprie e dal quale emergono comunque difficoltà di recupero nel cui ambito è doveroso appurare se le stesse siano almeno in parte da attribuire ad inefficienze, se non a gravi ritardi od omissioni da parte delle strutture preposte alla riscossione.

Nel complesso, infatti, la rilevante entità dei residui attivi accumulatisi nel tempo nel bilancio regionale costituisce un preoccupante indice di inefficienza nell'attività di riscossione che può sottendere ipotesi di responsabilità amministrativa di cui la Regione deve dare tempestiva comunicazione a questa Procura, oltre che adottare modelli organizzativi idonei a superare tali criticità.

L'attenzione sulla gestione dei residui attivi, infatti, non deve essere limitata alla sola corretta applicazione dei principi contabili che disciplinano la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La costituzione di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità, infatti, costituisce uno specifico obbligo previsto dalle norme sulla contabilità armonizzata per prevenire irreparabili squilibri finanziari.

Ciò non toglie che i residui attivi, ovvero i crediti della Regione, devono costituire oggetto di attento monitoraggio al fine di adottare con il necessario tempismo ogni iniziativa volta alla realizzazione degli stessi. Ritardare le azioni di recupero dei propri crediti, infatti, costituisce un fattore che ne può pregiudicare l'effettiva realizzabilità in ragione della

probabile progressiva dispersione dei patrimoni sui quali potersi rivalere.

Con specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che «a*nche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di 'disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinte a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri' (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)*» (Sentenza costituzionale 10 giugno 2021, n. 120).

Occorre poi individuare le ipotesi in cui la mancata realizzazione dei residui attivi è determinata dall'inerzia delle strutture preposte alla riscossione delle entrate, con il conseguente maturarsi dei termini di prescrizione dei crediti e di decadenza della pretesa tributaria.

Costituiscono queste delle patologie che comportano specifiche responsabilità amministrative e di cui la Procura della Corte dei conti deve essere tempestivamente informata ai sensi dell'art. 52 del Codice di giustizia contabile.

Sul punto si prende atto di come l'art. 29 del regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021 abbia posto in capo ai direttori e ai dirigenti responsabili dell'entrata, l'onere di dare conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale.

Tale demoltiplicazione di responsabilità se, per un verso, risponde alla condivisibile esigenza di responsabilizzare i diversi livelli di direzione di

una struttura così complessa come è la Regione Piemonte, per altro verso non deve costituire un argomento per trascurare adeguati strumenti di coordinamento e controllo volti a individuare e correggere eventuali criticità che dovessero assumere una portata strutturale e sistemica.

Il considerevole progressivo accumulo di residui attivi, pur considerando il solo comparto non sanitario, costituisce un chiaro indice di come il settore della riscossione della Regione Piemonte richieda l'attenzione e l'iniziativa di un adeguato livello di governo che riesca ad agire trasversalmente sulle diverse Direzioni regionali al fine di invertire un *trend* di progressivo accumulo dei residui attivi che emerge in maniera evidente dall'analisi dei dati dell'ultimo quinquennio, a prescindere dagli effetti della pandemia che hanno oggettivamente condizionato la riscossione negli anni 2020 e 2021.

L'iniziativa ora assunta dal Settore ragioneria di ricevere dalle Direzioni regionali, entro il mese di febbraio dell'anno 2023, una puntuale rendicontazione sull'attività di monitoraggio trimestrale delle verifiche da effettuarsi sulle procedure esecutive costituisce un interessante strumento di coordinamento e controllo i cui esiti dovranno essere oggetto di attenta analisi da parte delle autorità di governo dell'Ente al fine di adottare, all'occorrenza, ogni ulteriore iniziativa organizzativa volta a migliorare l'attività di riscossione delle entrate proprie della Regione, correggendo eventuali inefficienze strutturali.

L'esito di tale attività di controllo, ad ogni modo, dovrà costituire oggetto di comunicazione a questa Procura qualora dovessero emergere ipotesi di danno derivanti dalla mancata riscossione delle entrate derivanti non solo da inerzie o gravi inefficienze attribuibili agli agenti della riscossione, ma anche da ritardi od omissioni delle strutture regionali responsabili delle procedure di entrata.

2.12 Considerazioni sul conto del patrimonio e sulla ricognizione delle entrate da trasferimenti statali e comunitari a valere su delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)

Questa Procura ha cercato di svolgere una istruttoria autonoma riferita al patrimonio ed ai residui attivi, con lo scopo di meglio evidenziare lo stato dell'andamento delle entrate anche patrimoniali, stanti alcune notizie di difficoltà di riscossioni emerse dall'analisi delle scorse relazioni di parificazione dei rendiconti del 2019 e del 2020.

Si deve intanto rappresentare come non sia stato possibile avere una risposta in ordine al monitoraggio delle delibere CIPE relative a quote di investimenti pubblici in Piemonte, dovendosene inferire che tale attività non viene svolta, con conseguente rischio di perdita di quote significative di risorse.

Tale mancato monitoraggio dell'andamento di quote a valere anche sul conto del patrimonio costituisce un elemento sul quale anche i revisori dei conti dell'amministrazione dovrebbero soffermare la propria attenzione.

Rispetto poi alla richiesta di questa Procura di evidenziare gli aggiornamenti sul conto del patrimonio e sulla tenuta degli inventari regionali quanto ai cespiti patrimoniali immobiliari, negli allegati uniti alla Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico al 31 dicembre 2021 e di cui al n. 1 "*Inventario beni immobili quadro valori patrimoniali*" e al n. 3 (variazioni), la consistenza iniziale al 1.1.2021 è stata indicata pari ad euro 557.613.954,37 euro, la consistenza finale al 31.12.2021 ad euro 557.753.963,35 (al lordo degli ammortamenti), con una variazione complessiva di modesto importo pari ad euro 140.008,98.

Da notare un incremento in "*altri beni demaniali*" di euro 40.767.768,42 compensato da una diminuzione (non meglio precisata) per euro 35.350.000,00 e da una diminuzione degli impianti sportivi (Palazzo del Ghiaccio) per euro 10.278.586,50 oltre ad altri vari incrementi minori su più conti di beni immobili patrimoniali.

Con d.p.g.r. 29 settembre 2021, n. 77 è stata trasferita la piena proprietà di un impianto olimpico in Torre Pellice, in tutte le sue componenti mobiliari ed immobiliari, all'Unione Montana del Pinerolese, senza corrispettivo trattandosi di trasferimento a favore di ente pubblico territoriale, disposto in attuazione del principio di sussidiarietà dall'art. 12 della l.r. 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i.

Si segnala anche una permuta avvenuta tra Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) Città della Salute e della Scienza di Torino di un bene ascritto tra i "*Musei, teatri e biblioteche di valore culturale storico ed artistico*": più precisamente trattasi di una porzione dell'immobile di via Giolitti n. 36 in Torino, che ospita il Museo regionale di Scienze Naturali a fronte di una cessione da parte della Regione Piemonte alla stessa Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) di un'area di proprietà regionale destinata alla realizzazione del Parco della Salute con l.r. 29 luglio 2021, n. 22, per la somma di euro 35.350.000,00 (pari ad una variazione negativa di pari importo tra i beni immobili), fatto salvo eventuale conguaglio in denaro.

Al fine dell'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, nel corso del 2021 la Regione ha comunicato di aver effettuata, come ogni anno, una ricognizione del patrimonio regionale finalizzata a individuare beni non strategici per l'Amministrazione e dunque suscettibili di alienazione o valorizzazione mediante l'attribuzione in uso a carattere oneroso o gratuito a vario titolo (locazione o concessione onerosa, a seconda dell'appartenenza del bene al patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente, comodato/concessione a titolo gratuito o a canone ricognitorio, concessione/locazione di valorizzazione *ex* art. 3 *bis*, del d.l. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 410 e art. 11 *bis* del Regolamento regionale n. 7 del 2015). In esito all'analisi condotta si è così pervenuti all'approvazione del Piano, avvenuta con d.g.r. n. 25-3277 del 21 maggio 2021.

A seguito di un'ulteriore ricognizione avviata nel 2021 e delle interlocuzioni avviate con Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr) con d.g.r. n. 29-4714 del 25 febbraio 2022 è stato approvato il nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Invimit Sgr è una società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la gestione di fondi immobiliari.

Dal sito istituzionale della società si ricava che la missione di Invimit Sgr sarebbe sintetizzabile nella volontà di contribuire positivamente allo sviluppo e alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, sia attraverso la leva urbanistico-edilizia che perseguendone una più ampia e profonda rigenerazione, anche sul piano del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Nella predisposizione della versione aggiornata del Piano delle alienazioni e valorizzazioni attualmente in vigore si è tenuto conto dell'intervenuta approvazione della d.g.r. n. 39-4021 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto: "*Lettera d'intenti tra la Regione Piemonte e Invimit SGR S.p.A. per l'avvio di un'azione esplorativa volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Presa d'atto dei contenuti e mandato per la sottoscrizione*".

Dopo l'avvio da parte degli uffici del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale (di seguito Settore Patrimonio) delle preliminari interlocuzioni con la società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti della lettera d'intenti da sottoscriversi tra la Regione e Invimit per l'avvio di un'azione esplorativa volta alla valorizzazione del

patrimonio immobiliare regionale, demandando al Presidente della Giunta Regionale o a suo delegato la sottoscrizione della lettera d'intenti in conformità ai contenuti espressi nel citato provvedimento deliberativo ed alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alla deliberazione, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'individuazione degli immobili del patrimonio regionale da sottoporre alle preliminari analisi di Invimit e l'eventuale approvazione dell'avvio della fase 2 per l'espletamento di analisi tecniche, legali e valutative più approfondite, nel caso in cui l'operazione sia ritenuta d'interesse per la Regione, come pure la definitiva decisione in ordine all'effettiva operatività delle procedure di valorizzazione, sia in riferimento alle modalità di azione che alle modalità attuative delle stesse.

In data 10.12.2021 è stata sottoscritta tra le Parti la lettera d'intenti.

Con la sottoscrizione della lettera d'intenti la Regione Piemonte ha rappresentato alla SGR l'interesse preliminare e non vincolante a valutare la possibilità di partecipare alla strutturazione di un'operazione finalizzata all'istituzione di un fondo d'investimento alternativo immobiliare italiano, istituito ai sensi dell'art. 33, c. 8-*ter* del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla l. n. 111 del 15 luglio 2011) e gestito da Invimit.

La Regione ha manifestato la propria disponibilità a valutare di sottoscrivere le quote mediante il conferimento al Fondo di beni immobili da individuarsi da Invimit previa indicazione della Regione (Portafoglio), per un ammontare complessivo non inferiore a circa cinquanta milioni di euro. Scopo del Fondo e dell'operazione a esso sottesa – secondo quanto comunicato dal direttore regionale del dipartimento - sarebbe quello di consentire alla Regione di beneficiare degli eventuali ritorni non garantiti generati dalla gestione professionale del patrimonio del Fondo realizzata dalla SGR nell'interesse della Regione.

La Regione ha manifestato la propria disponibilità a consentire a Invimit di eseguire delle analisi preliminari sul Portafoglio sulla base delle quali

verrà valutato, attraverso l'attivazione della successiva Fase 2, l'avvio di analisi tecniche, legali e valutative più approfondite anche attraverso l'utilizzo di consulenti esterni. L'attivazione della Fase 2, in quanto connessa a possibili spese, necessiterà di apposita nuova approvazione da parte della Giunta Regionale.

Regione ed Invimit si sono impegnate a definire di comune accordo il regolamento di gestione del Fondo e il *business plan* programmatico il quale prevede che per un anno dalla sottoscrizione della lettera d'intenti la Regione si impegna, salve motivate eccezioni da condividersi tra le Parti preliminarmente all'avvio delle analisi, a non ricercare, sollecitare e/o esaminare operazioni con terzi privati, alternative e concorrenziali all'Operazione aventi ad oggetto il Portafoglio, a non sottoscrivere contratti o accordi con terzi privati aventi ad oggetto operazioni che abbiano un risultato analogo all'Operazione e relative al Portafoglio ovvero confliggenti con essa e in generale a non porre in essere atti e a non perseguire e/o proseguire iniziative con terzi privati i cui contenuti o le cui finalità siano incompatibili con l'Operazione relativa al Portafoglio.

Successivamente alla sottoscrizione della lettera d'intenti il Settore Patrimonio ha provveduto a trasmettere ad Invimit un primo elenco di immobili, indicandone l'indirizzo, la descrizione, la destinazione d'uso, lo stato di utilizzo, l'eventuale vincolo di interesse culturale, la superficie, l'ultimo valore di mercato noto e il valore di inventario[7].

---

[7] Trattasi dei seguenti immobili:
- unità immobiliare in Alessandria, via Amendola 1
- fabbricato ad uso abitazione in Chivasso, Frazione Mandria n. 8 e porzione del complesso denominato "Ex Tenuta Sabauda La Mandria"(bar-ristorante e abitazione)
- fabbricato in Torino, via Petrarca 44
- unità immobiliare in Torino, via Garibaldi 4/via XX Settembre 74/via Palazzo di Città 7
- porzione di fabbricato (ex Cinema) in Novara, viale Mora e Gibin 4
- terreni con entrostante fabbricato "Ex Colonia Montana villa Broglia" in Ceres, piazza IV Novembre n. 4
- fabbricato in Oulx, corso Montenero n. 57
- fabbricato in Torino, piazza Bernini n. 12
- unità immobiliari in Torino, corso Principe Eugenio n. 36
- porzioni (ex albergo) del complesso "Villa Gualino" in Torino, viale Settimio Severo n. 65
- terreno con entrostante fabbricato "ex colonia elioterapica fluviale", in Vercelli, corso Rigola n. 150
- immobile denominato "Palazzo Cisterna" in Biella, rione Piazzo, piazza Cisterna n. 9

Con comunicazione in data 30 marzo 2022 Invimit ha comunicato l'avvenuta finalizzazione delle analisi preliminari dalla medesima svolte sul Portafoglio di cui sopra, allegando le schede immobiliari con evidenza degli immobili per i quali occorrono ulteriori analisi. Con l'invio ha provveduto altresì a trasmettere un sintetico Cronoprogramma riepilogativo delle attività necessarie alla finalizzazione dell'Operazione[8].

- fabbricato in Torino, piazza Castello n. 161-165/via Garibaldi 2
- fabbricato in Torino, via Principe Amedeo 17
- fabbricati e aree esterne all'interno del complesso interportuale in Orbassano, Rivalta, Grugliasco, Rivoli e Torino.

In data 6 aprile 2022, a integrazione della tabella già inviata, è stato sottoposto a Invimit un ulteriore elenco di tre immobili regionali su cui sono in corso da parte della società le preliminari valutazioni riconducibili alla Fase 1. Trattasi dei seguenti immobili:
- ex centrale elettrica Isola Vecchia in Prato Sesia (NO), Strada vicinale Giarola n.21
- unità immobiliare in Cava de' Tirreni (SA), corso Re Umberto I n. 45
- porzione del complesso immobiliare "ex Feltrificio Crumiere" in Villar Pellice, piazza Jervis n. 1 (dopo la mancata formalizzazione dell'interesse da parte di operatore economico potenzialmente interessato).

[8] autorizzazione dell'avvio della Fase2, reperimento della documentazione relativa al perimetro immobiliare, analisi della documentazione, condivisione del Regolamento di gestione, attivazione di fornitori esterni per due diligence tecnico-legale, sopralluoghi degli asset, redazione del report di due diligence, stima di mercato da parte dell'Esperto indipendente, redazione del business plan, condivisione di tutte le risultanze del progetto di apporto del Portafoglio, definizione del perimetro, formale istituzione del Comparto Regione Piemonte, approvazione dell'Operazione da parte del CDA della SGR e della Giunta Regionale, formalizzazione dell'atto di apporto/acquisto degli asset con contestuale trasferimento alla Regione del 30% in denaro del valore del patrimonio e del 70% in quote.

PARTE TERZA

LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE

3.1 Osservazioni generali sul sistema normativo statale conseguente alla pandemia

In Italia, gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per COVID-19 cui è stata data risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020. Sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze regionali e del Ministero della salute per determinare un contenimento degli effetti epidemiologici, che si è tradotto in prima battuta in misure di sorveglianza sanitaria speciale (cd. quarantena con sorveglianza attiva) e divieto di spostamento soprattutto per i soggetti con sintomi[9].

Contestualmente, sono stati emanati ed approvati una serie di decreti legge per mettere in campo misure urgenti che, sotto il profilo sanitario, hanno disposto un consistente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (+1.410 milioni di euro per il 2020 stabilito dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, denominato decreto c.d. Cura Italia), impegnando le Regioni e le province autonome a redigere programmi operativi per utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali, con monitoraggio congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Inoltre, tramite il Fondo per le emergenze nazionali (rifinanziato dal successivo d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto Rilancio), il decreto Cura Italia ha finanziato l'acquisto di impianti ed attrezzature specificamente diretti alla cura dei pazienti COVID-19, come gli impianti di ventilazione assistita nei reparti di terapia intensiva, ed ha disposto la requisizione di presidi sanitari e di beni mobili e immobili, anche alberghieri. In particolare, le risorse del Fondo per le emergenze sono state utilizzate dal Dipartimento della protezione civile e dal

[9] Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare, Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus, Studi - Affari sociali Welfare, 12 luglio 2022

Commissario straordinario per l'emergenza per gli acquisti di dispositivi medici, dei dispositivi di protezione individuale (come le mascherine) e di quanto necessario per contrastare ed affrontare la crisi epidemiologica, considerate anche le deroghe relative alle caratteristiche, alle procedure di acquisto e di pagamento di tali dispositivi.

Si è disposto l'immediato potenziamento dei reparti ospedalieri di terapia intensiva, soprattutto nelle regioni più colpite, diramando linee di indirizzo assistenziali specificamente individuate dal Ministero della salute per i pazienti affetti da COVID-19. Nella prima fase emergenziale è stata prevista la rapida attivazione di aree sanitarie temporanee, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza, senza tutti i requisiti di accreditamento per la durata del periodo dello stato di emergenza (previsto fino al 31 luglio, poi prorogato fino al 15 ottobre 2020, quindi al 31 gennaio 2021, nuovamente prorogato al 31 aprile 2021, quindi al 31 luglio 2021 e in ultimo al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 del d.l. n. 105 del 2021).

Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto Liquidità, ha previsto peraltro procedure semplificate per le pratiche relative alle attrezzature medico-radiologiche, velocizzando le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza. Con riferimento all'assistenza ospedaliera, è stato attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private accreditate con redistribuzione del personale, come medici e infermieri (consulta anche Misure per il rafforzamento del personale sanitario durante l'emergenza COVID-19), da concentrare nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, grazie a un percorso formativo rapido e qualificante per il supporto respiratorio. In particolare, le regioni sono state chiamate ad attivare specifiche Centrali operative regionali, dotate di apposito personale e di apparecchiature per

il telemonitoraggio e la telemedicina, con funzioni di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema di emergenza-urgenza, allo scopo di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali. In linea con tali misure, è stata inoltre potenziata l'assistenza domiciliare integrata - ADI, con la finalità di intensificare le prestazioni domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura istituzionalizzate (lunghe degenze e ricoveri in RSA).

Il d.l. Rilancio ha inoltre previsto, già dal 2020, il potenziamento e la riorganizzazione della rete dell'assistenza territoriale, oltre che il potenziamento della rete ospedaliera, in particolare dei reparti di pneumologia e virologia, mediante incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata, e dei Pronto soccorso. Le regioni sono state impegnate ad istituire, fino alla fine del periodo emergenziale, Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 senza necessità di ricovero ospedaliero. Idonee risorse sono state destinate anche per gli incrementi tariffari da destinare agli enti e alle aziende accreditate con il Servizio sanitario per il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i pazienti COVID-19.

Inoltre, per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali è stata autorizzata l'istituzione, presso il Dipartimento della protezione civile, di unità composte da personale sanitario (medici e infermieri) e socio sanitario (OSS), reclutato su base volontaria attraverso appositi bandi.

Sotto il profilo finanziario, sono state previste dal decreto Rilancio alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento statale del Servizio Sanitario (incrementato di ulteriori 1.410 milioni di euro nel 2020) e di pagamento dei debiti commerciali degli enti operanti in esso, in attesa dell'adozione delle delibere annuali di riparto regionale. Il decreto Cura Italia ha peraltro previsto a favore

delle regioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza sanitaria, il rilascio di apposite coperture assicurative per l'acquisto di beni inerenti la gestione della crisi epidemiologica. Il decreto-legge c.d. Liquidità ha disposto un credito d'imposta a favore delle imprese per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, esteso dal decreto Cura Italia anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.

Per limitare l'affluenza di pazienti presso gli ambulatori specialistici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione COVID-19, il decreto-legge c.d. Rilancio ha previsto la proroga del rinnovo dei piani terapeutici in scadenza per specifiche patologie respiratorie e per prodotti funzionali all'ospedalizzazione a domicilio, oltre che una semplificazione della distribuzione dei farmaci nel canale delle farmacie convenzionate e delle procedure di rinnovo delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal Sistema sanitario nazionale.

Norme speciali sono state approvate con il decreto Liquidità per la sperimentazione clinica e per l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione (per i quali sono stati neutralizzati gli effetti fiscali ai fini IVA per la loro cessione) riferite a pazienti affetti da infezione COVID-19, con la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza.

§

3.2 Le entrate e le spese della gestione sanitaria

Nella perimetrazione effettuata dalla Regione, la gestione sanitaria riporta accertamenti pari ad euro 11.117.616.576,32 (comprensivi delle partite di giro pari ad euro 1.707.272.483,89) ed impegni per un totale pari ad euro 11.129.490.890,25 (comprensivi delle partite di giro pari ad euro 1.707.272.483,89).

Al netto delle partite di giro le entrate sanitarie accertate sono complessivamente pari ad euro 9.410.338.092,43, mentre la spesa sanitaria nel 2021, in termini di impegni, al netto delle partite di giro, è stata di euro 9.422.218.406,36.

Alle entrate accertate va applicato l'avanzo del 2020 pari ad euro 14.758.234,05, generato dal mancato impegno nel corso del 2020 di risorse accertate nello stesso esercizio[10].

Aggiungendo agli accertamenti l'avanzo vincolato pari ad euro 14.758.234,05, l'importo complessivo delle entrate risulta essere pari ad euro 11.132.368.810,37 (al lordo delle partite di giro) e pari ad euro 9.425.096.326,48 (al netto delle partite di giro).

In entrambi i casi le entrate risultano essere superiori alle spese complessive.

ENTRATE 2021		**SPESE 2021**	
FSR- quota indistinta e vincolata a destinazione indistinta- post mobilità	8.775.118.679,00	FSR- quota indistinta	8.775.118.679,00
FSN- quota vincolata	180.704.353,60	FSN- quota vincolata	180.704.353,60
Payback	144.809.083,90	Payback	142.228.336,65
Finanziamento Istituto Zooprofilattico	27.852.035,00	Istituto Zooprofilattico	27.852.035,00
Finanziamenti extra fondo vincolati	230.853.920,46	Spese con finanziamenti extra fondo vincolati	230.995.125,42
		Spese con coperture a carico del bilancio regionale	36.755.817,47
Totale finanziamento sanitario corrente	9.359.338.071,96	Totale Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio ed il payback	9.393.654.347,14
		Spese con copertura a carico bilancio regionale: Totale spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso	17.618.405,00

[10] nella categoria coperture regionali è presente il capitolo 38, detto capitolo accoglie entrate disponibili ma non accertabili nel 2021

Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	10.765.654,22	Spesa per investimenti in ambito sanitario da entrate vincolate	10.765.654,22
		Spesa con finanziamenti extra fondo vincolati	0,00
		Spese con copertura a carico bilancio regionale Totale	180.000,00
		Totale spesa per investimenti in ambito sanitario (con diverse fonti di finanziamento in conto capitale)	10.945.654,22
Coperture a carico del bilancio regionale	40.234.366,25		
Totale accertamenti al netto partite di giro	9.410.338.092,43	Totale impegni al netto partite di giro	9.422.218.406,36
Partite di giro	1.707.272.483,89	Partite di giro	1.707.272.483,89
Totale accertamenti	11.117.610.576,32	Totale spese	11.129.490.890,25
Applicazione avanzo al 31/12/2020	14.758.234,05	-	
Totale entrate	11.132.368.810,37	-	
Totale perimetro sanitario 2021 Entrate	**11.132.368.810,37**	-	
Totale perimetro sanitario 2021 Impegni di spesa	**11.129.490.890,25**	-	
Differenza	**2.877.920,12**	-	
		Avanzo al 31/12/2021	**2.877.920,12**

Tab. 20: Gestione del perimetro sanitario - Fonte: art. 8 d.d.l. n. 200 del 2022 all. 25

La spesa sanitaria nel 2021, al netto delle partite di giro, pari ad euro 9.422.218.406,36, è il 75,25 per cento della spesa totale regionale.

In particolare, la spesa sanitaria passa da 8,9 miliardi di euro circa del 2019 a 9,2 miliardi di euro nel 2020 con un incremento del 4 per cento, fino a raggiungere un valore di circa 9,4 miliardi di euro nel 2021, con un ulteriore incremento del 2 per cento.

Al contrario, la spesa regionale nel suo complesso si incrementa nel 2020 passando da 12,2 miliardi di euro del 2019 a 12,8 miliardi di euro del 2020, per poi ridursi nel 2021 a 12,5 miliardi di euro.

Secondo i dati forniti dalla Regione attraverso la perimetrazione, la spesa sanitaria corrente passa da 8,63 miliardi di euro del 2019, a 9,12 miliardi di euro circa del 2020, fino a raggiungere il valore di 9,41 miliardi di euro circa del 2021.

Il 95 per cento della spesa corrente sanitaria è attribuita alle ASR, il restante 5 per cento è destinato a soddisfare le spese dirette sostenute dalla Regione Piemonte, per conto proprio o per il tramite di altri soggetti esterni.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, la spesa d'investimento del settore sanitario progressivamente si riduce, passando dai 245 milioni di euro del 2019 ai 103 milioni di euro del 2020, fino a 10 milioni di euro del 2021.

Stesso andamento per la spesa complessiva regionale in conto capitale, che passa da 999 milioni di euro del 2019 a 976 milioni di euro circa nel 2020, fino a 535 milioni di euro nel 2021.

L'incidenza della spesa sanitaria per investimenti su quella complessiva riporta la seguente situazione (pari al 24,54 per cento nel 2019, al 10,60 per cento nel 2020 ed al 2,04 per cento nel 2021).

§

3.3 La gestione dei residui

L'ammontare complessivo dei residui attivi afferenti al comparto sanità è pari ad euro 4.964.298.522,64.

Le tabelle evidenziano l'evoluzione dei residui attivi, distinguendo la gestione in conto competenza da quella in conto residui

Gestione in conto competenza		
Accertamenti	**Riscossioni**	**Residui in c/competenza 2021**
11.117.610.576,32	9.911.438.357,48	1.206.172.218,84

Tab. 21: Gestione residui attivi in conto competenza - Rielaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Piemonte

Gestione in conto residui			
Residui attivi al 31/12/2020	**Riscossi in conto residui nel 2021**	**Cancellati in conto residui nel 2021**	**Residui attivi in c/residui 2021**
4.069.859.659,05	308.682.904,20	3.050.451,05	3.758.126.303,80

Tab. 22: Gestione residui attivi in conto residui - Rielaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Piemonte

I residui al 31 dicembre 2021 derivano per il 76 per cento dalla gestione in conto residui, mentre per il 24 per cento dalla gestione in conto competenza. Rispetto al 2020, si rileva una diminuzione degli incassi in conto residui, il cui importo si è dimezzato (nel 2020 erano pari ad euro 671.045.384). La riscossione in conto residui nel 2019 era pari al 31 per cento, nel 2020 era pari al 17 per cento e nel 2021 è scesa all'8 per cento.

Escludendo i residui che, di fatto, non genereranno flussi finanziari, l'importo dei residui attivi al 31 dicembre 2021 risulterebbe pari ad euro 795.944.742,87, di cui euro 244.128.918,93 provenienti dalla gestione di competenza, ed euro 551.815.823,94 dalla gestione in conto residui.

Con riferimento ai residui passivi, si rileva al 31 dicembre 2021 uno *stock* pari ad euro 6.360.223.085,33 di cui residui passivi da esercizi precedenti pari ad euro 4.860.993.530,54 e residui passivi in conto competenza per euro 1.499.229.554,79. Il 76 per cento dei residui passivi deriva dalla gestione in conto residui, mentre il restante 24 per cento dalla gestione in conto competenza.

Anche in questo caso come per i residui attivi questi dati sono amplificati dall'operazione contabile sulle partite di giro quindi i residui passivi che di fatto genereranno flussi finanziari al 31 dicembre 2021 risulterebbero pari ad euro 2.191.869.305,56, di cui euro 537.186.254,88 provenienti dalla gestione di competenza ed euro 1.654.683.050,68 provenienti dalla gestione in conto residui.

Anche per l'esercizio 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è stato previsto il differimento dei termini di adozione dei bilanci delle aziende sanitarie

regionali[11]. Conseguentemente, non è stato possibile fare affidamento sul contributo informativo offerto dai bilanci di esercizio delle aziende, ma si è potuto fare riferimento esclusivamente ai dati tratti dal conto del modello CE consolidato "999" IV trimestre 2021 preconsuntivo che rivestono carattere di provvisorietà.

I dati provvisori del pre-consuntivo CE consolidato "999" del IV trimestre 2021 evidenziano una perdita pari a circa 38 milioni di euro.

§

3.4 La mancata o tardiva approvazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Venendo alla disamina dell'organizzazione e programmazione sanitaria si rileva ancora una volta[12] che, nonostante i principi vigenti riflettano la necessità di predisporre il bilancio di previsione delle Aziende sanitarie in pareggio, persistono tuttora talune criticità.

Sul punto giova ricordare che tale obbligo si rinviene nel quadro normativo a livello statale e regionale come di seguito rappresentato.

L'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che le Regioni emanino norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di strumenti per il controllo di gestione, quali il bilancio pluriennale di previsione che traduce in termini economico patrimoniali le scelte operate nel programma delle attività dell'azienda sanitaria; il bilancio economico preventivo ossia il budget; la contabilità analitica per centri di costo; un sistema di reporting.

Al riguardo, si rileva anche la funzione svolta dal programma delle attività definito sulla base della programmazione regionale che declina le linee strategiche dell'azienda sanitaria.

---

[11] l'art. 11 ter del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022 ha previsto il differimento dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2021 degli enti del servizio sanitario regionale e del bilancio consolidato 2021 del servizio sanitario regionale, rispettivamente, al 15 luglio 2022 e al 15 settembre 2022.

[12] come già affermato con riferimento ai precedenti esercizi finanziari dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte (da ultimo con Delibera n. 113/2021/SRCPIE/PRSS)

L'art. 18 della l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ha previsto l'adozione da parte delle Aziende sanitarie regionali di un programma di attività (articolato in stralci annuali e definito sulla base della programmazione regionale) attraverso il quale si fissano le scelte e si individuano gli obiettivi nel periodo di riferimento. Tale programma a norma dell'art. 20 costituisce la base per la redazione del bilancio di previsione, nel limite del budget autorizzato ed assegnato dalla Giunta regionale.

In particolare, l'art. 20 "*Bilancio di previsione*" stabilisce che «*1. Le U.S.L. e le A.O. rappresentano la previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonché della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto in pareggio*».

Il d.lgs. n. 118 del 2011, all'art. 25, c. 1, stabilisce che le regioni, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale "*predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione*".

Il bilancio preventivo deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale. A tal proposito, la Circolare a firma congiunta Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute n. 35 del 2018 – "*Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio sindacale negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale*", al paragrafo 6.3 - Il Bilancio economico di previsione, specifica che «*Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio è fatto obbligo alle aziende sanitarie di redigere la previsione dei costi e dei ricavi in una situazione di pareggio. L'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione dovranno essere assicurati, non solo in sede di predisposizione del preventivo economico, ma anche nel corso della gestione. A tal fine, la Regione effettua un monitoraggio trimestrale sull'andamento della gestione aziendale, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dall'azienda sanitaria tramite il sistema informativo regionale*».

Tra le funzioni affidate al Collegio Sindacale rientra anche quella di accertare preliminarmente*:*

«- che il bilancio di previsione sia stato redatto tenendo conto delle indicazioni tecnico contabili impartite dalla regione per la sua redazione;

- che sia assicurata la stabilità dell'equilibrio di bilancio, attraverso una previsione di costi e di ricavi in una situazione di pareggio».

Tra gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie per il SSR a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, rientra l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. c), del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome (art. 52, c. 4, lett. d) della l. 27 dicembre 2002, n. 289).

Ai sensi dell'art. 6 della suddetta Intesa ("*Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario*"), le Regioni devono rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo. A tal fine sono previste forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e l'adozione di misure - tra le quali la decadenza dei direttori generali delle strutture sanitarie - per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

In sede di istruttoria la Sezione di Controllo ha chiesto alla Regione di trasmettere la delibera di Giunta regionale di approvazione dei bilanci

preventivi aziendali e quello consolidato del SSR. In particolare, l'istruttoria era volta ad acquisire il bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR dell'esercizio 2021, ed a conoscere se lo stesso comprendesse la "*Gestione Sanitaria Accentrata – GSA*", il bilancio preventivo della GSA, se adottato e la nota regionale, indirizzata alle Aziende, contenente le linee guida per la redazione del bilancio di previsione 2021.

All'esito dell'istruttoria suddetta si rileva il persistere della problematica afferente l'attuazione ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento in ordine alla GSA.

Sul punto non può che concordarsi con quanto ribadito dalla Sezione di Controllo, sia con riguardo all'incidenza negativa di tale carenza sulle funzioni intestate al Collegio dei revisori, sia sull'approvazione dei bilanci consolidati del sistema sanitario regionale.

§

3.5 Istituzione della nuova Azienda Sanitaria denominata "Azienda Zero"

L'attuale assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale piemontese è composto da dodici Aziende territoriali, tre Aziende ospedaliero-universitarie e tre Aziende ospedaliere. In tale contesto, come supporto alle attività per il governo del SSR, si inseriscono le competenze allocate presso la società in house della Regione (SCR), presso le Aree Interaziendali di Coordinamento - A.I.C., presso i Dipartimenti interaziendali funzionali a valenza regionale, presso le Aziende sanitarie regionali.

Con l'art. 1 della l.r. 26 ottobre 2021, n. 26, che ha sostituito l'art. 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18, è stata costituita una nuova Azienda del SSR dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, a cui si applicano tutte le norme relative agli altri enti del servizio sanitario regionale, denominata Azienda Zero.

L'istituzione della nuova Azienda vorrebbe garantire la gestione, il monitoraggio, il supporto e il coordinamento regionale di numerose attività: le sue funzioni spaziano dalla gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera e delle attività del 118, del numero unico di emergenza 112 e del 116117, sino alla centralizzazione e programmazione degli acquisti per le Aziende sanitarie. I compiti assegnati all'Azienda comprendono anche il supporto e coordinamento della rete logistica distributiva, la gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina, nonché il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio e delle attività relative alla assistenza primaria (*cfr.* art. 23, c. 3, l.r. n. 18 del 2007 come sostituito dalla l.r. n. 26 del 2021).

Nell'ambito del sistema sanitario regionale, l'Azienda Zero si affianca alle tradizionali Aree Interaziendali di Coordinamento - A.I.C., a cui la Giunta regionale, di concerto con la stessa Azienda Zero, può attribuire funzioni a valenza sovra-aziendale quali ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto o attività sanitarie che non implichino assistenza diretta alla persona, diverse da quelle assegnate all'Azienda Zero.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Azienda Zero sono esercitate dall'Assessorato alla Sanità che provvede ad approvare annualmente il piano di attività dell'ente, verificandone l'attuazione, nonché definendo i relativi indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria.

Ordinariamente il finanziamento dell'Azienda Zero è a carico del fondo sanitario regionale con riferimento sia alla copertura dei costi relativi al personale, sia al suo funzionamento e all'esercizio delle funzioni assegnate. Pertanto, è stato previsto uno stanziamento (stimato in euro 646.740,50 per l'anno 2021, euro 3.086.962,00 per l'anno 2022 ed euro 586.962,00 per l'anno 2023), a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela

della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (vd. d.p.g.r. 18 febbraio 2022, n. 9).

Ulteriori entrate potranno derivare alla nuova Azienda da eventuali corrispettivi per servizi resi agli altri enti del servizio sanitario regionale oppure da altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con riguardo poi al personale la legge regionale prevede che l'Azienda sia dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli Enti del Servizio Sanitario regionale e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente (*cfr.* art. 23, c. 6, l.r. n. 18 del 2007 come sostituito dalla l.r. n. 26 del 2021).

Le eventuali assunzioni operate dall'Azienda Zero per funzioni assegnate dalla Giunta regionale comporteranno il venir meno delle analoghe posizioni ricoperte presso le aziende del SSR di provenienza, e pertanto, solo in tal caso, ad invarianza di costo per il bilancio consolidato del SSR.

L'Azienda Zero dovrebbe costituire per la Regione una modalità di integrazione organizzativa e di contenimento dei costi tra le diverse Aziende del SSR, superando logiche organizzative duplicative rispetto a funzioni ed attività che, più efficacemente, possono essere perseguite a livello sovraziendale, in un'ottica di maggiore efficienza e di riduzione della spesa.

Con istruttoria prot. n. 2667/2022, questa Procura ha chiesto alla Regione Piemonte di fornire una Relazione illustrativa, sullo stato e modalità di attuazione dell'art. 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18.

La Regione Piemonte, con nota acquisita al prot. n. 3709 del 5 maggio 2022, ha rappresentato che l'Azienda Zero è stata costituita con d.p.g.r. n. 9 del 18 febbraio 2022 e temporaneamente la sede legale è stata stabilita in Torino, via S. Secondo n. 29/*bis*, presso immobili nella disponibilità

della Regione o di enti strumentali o di enti del servizio sanitario regionale.

La nomina della dirigenza apicale dovrebbe avvenire attingendo, obbligatoriamente ed esclusivamente, all'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, istituito presso il Ministero della Salute e aggiornato con cadenza biennale.

Sul punto si rileva che l'originaria formulazione di cui alla l.r. n. 26 del 2021 prevedeva che il direttore generale venisse nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità. Con l.r. 25 marzo 2022, n. 2, è stato modificato il c. 5 dell'art. 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18, adeguando il testo a quanto disposto dall'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 171 del 2016 [13].

Conseguentemente la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 6-4880 del 14 aprile 2022, ha indetto un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati inseriti nell'elenco nazionale di idonei istituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 171 del 2016 ed aggiornato periodicamente - per il conferimento dell'incarico di direzione generale dell'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte. Il compenso annuo spettante al futuro direttore generale sarà pari ad euro 154.937,00, commisurato a quello della ASR della prima fascia di complessità ai sensi della d.g.r. n. 25-4646 dell'11 febbraio 2022.

Attualmente, nelle more dell'espletamento della selezione, per assicurare il tempestivo avvio delle attività assegnate alla medesima, con d.g.r. n. 32-4847 del 31 marzo 2022, è stato disposto il commissariamento della Azienda Zero, individuando, con decorrenza 1° aprile 2022, quale

[13] La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2021, ha affermato che con "riferimento alla disciplina degli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale (...) spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (...). A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni(...)".

Commissario, uno dei direttori generali attualmente in carica presso le aziende sanitarie regionali, senza attribuzione di alcun compenso.

L'art. 23 della l.r. n. 26 del 26 ottobre 2021, al c. 13, prevede che "*al fine di favorire la piena armonizzazione ed integrazione delle attività nell'ambito del sistema sanitario regionale, entro un anno dall'istituzione dell'Azienda Zero, è approvato il nuovo Piano sociosanitario regionale*".

Sarebbe necessario che la Regione Piemonte provvedesse ad avviare tempestivamente il percorso per la definizione del nuovo Piano sociosanitario regionale prevedendo, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione, un'organizzazione funzionale al Sistema sanitario regionale.

Lo scopo perseguito dalla Regione di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, impone che le varie entità organizzative (Azienda Zero, Aziende sanitarie regionali, Aree Interaziendali di Coordinamento - A.I.C., Dipartimenti interaziendali funzionali a valenza regionale ("Dipartimento Contabilità e Risorse DICR", "Malattie ed emergenze infettive" ec.), Società di Committenza Regionale Piemonte - SCR) operino in modo funzionalmente coordinato.

§

3.6 Il nuovo piano socio-sanitario regionale e le questioni inerenti l'andamento complessivo della programmazione della spesa sanitaria

L'art. 1, c. 13, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 dispone che «… *il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi regionali. …..*».

A livello regionale, il principale strumento di pianificazione è rappresentato dal Piano sanitario regionale i cui contenuti principali, le modalità di approvazione, la decorrenza e la scadenza sono definiti dalla Regione Piemonte con la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 (artt. 3, 11, 12).

L'art. 11 della suddetta legge regionale dispone che «*1. Il piano socio-sanitario regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del piano regionale di sviluppo e delle relative politiche economico-*

finanziarie, definisce gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, rilevati attraverso gli strumenti di cui all'articolo 2 nonché attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima. 2. Il piano sociosanitario regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, nell'anno di inizio del periodo al quale si riferisce la programmazione».

L'art. 2, c. 2, stabilisce che «*Sono strumenti della programmazione sociosanitaria a livello regionale il piano sociosanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione*».

Quanto alla durata del piano, il successivo art. 3, c. 1, prevede che «*Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con propria deliberazione il piano sociosanitario regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali*».

Ulteriore strumento per agevolare la programmazione sanitaria e misurarne l'effettività è costituito dalla Relazione sociosanitaria e dai documenti informativi periodici (cfr. art. 13 della citata legge regionale) che esprimono, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sociosanitarie aziendali e di un apposito sistema di indicatori, le valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano socio-sanitario regionale.

Infatti, il Consiglio regionale, in base ai risultati della programmazione socio-sanitaria regionale emergenti dalla relazione socio-sanitaria regionale e dal documento annuale di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi di salute, dovrebbe formulare indirizzi alla Giunta regionale anche per adeguare gli strumenti di programmazione socio-sanitaria, ivi incluso il Piano sanitario regionale, da approvarsi da parte del Consiglio medesimo (*cfr.* art. 11 e art. 13 della l.r. n. 18 del 2007).

Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2015 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 167–14087 del 3 aprile 2012.

Con istruttoria prot. n. 2667/2022, questa Procura ha chiesto alla Regione Piemonte di fornire i provvedimenti adottati relativamente all'approvazione del nuovo Piano sociosanitario regionale.

La Regione Piemonte con nota acquisita al prot. n. 3709 del 5 maggio 2022, ha risposto che «*in relazione ai provvedimenti adottati, non è stato emanato un nuovo piano socio-sanitario regionale in quanto sono in corso di approvazione il DM 71 sui modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e altre norme nazionali in materia*».

Il D.M. n. 71 del 2022, rientra nell'ambito delle azioni di potenziamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), definiti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e costituisce il completamento della riforma dei servizi sanitari, in una logica di continuità assistenziale territoriale, già prevista dal Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al d.m. 2 aprile 2015, n.70.

Il nuovo regolamento sugli standard dell'assistenza territoriale, fino ad oggi denominato "DM 71" per segnarne la complementarità con il DM 70 sugli standard ospedalieri, dopo il via libera del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2022.

Il nuovo Decreto del 23 maggio 2022, n. 77 recante "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*" nella sua versione definitiva e ufficiale prende il nome di Dm 77 ed è entrato in vigore lo scorso 7 luglio 2022.

La riforma dell'assistenza sanitaria territoriale fa parte della Missione 6 Salute Component 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui vengono definiti gli standard dell'assistenza territoriale che dovranno essere rispettati in ogni regione.

Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) è stata chiamata a vigilare e a presentare una relazione semestrale sull'attuazione di tale obiettivo. Il perno del sistema sarà il Distretto sanitario al cui interno rivestirà un ruolo fondamentale la Casa della Comunità dove i cittadini potranno trovare assistenza h24 ogni giorno della settimana. In tale contesto gli studi dei medici di famiglia (definiti spoke delle Case della Comunità) saranno collegati in rete per garantire aperture h12 sei giorni su sette.

È necessario, pertanto, che la Regione intraprenda tempestivamente il percorso per la definizione del nuovo Piano sociosanitario regionale, anche nel caso in cui siano in corso di approvazione ulteriori norme o disposizioni nazionali in materia, eventualmente procedendo ad introdurre aggiornamenti o eventuali correttivi nel caso di disposizioni successive che si ponessero in contrasto con il quadro di riferimento già definito nel Piano.

Dalla mancanza del Piano sanitario regionale non può che conseguire che i singoli provvedimenti assunti dalla Regione siano privi di una cornice generale di riferimento e per questo potrebbero risultare frammentari e disorganici.

Si rileva poi che gli interventi di riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario previsti anche con le risorse stanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) [14], a cui debbono concorrere le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti attuatori, richiedono sicuramente e necessariamente quale sede privilegiata la programmazione propria del Piano sociosanitario che individua la cornice di riferimento (quadro economico-finanziario da una parte e il profilo di salute della popolazione dall'altra), i principi, le linee

[14] Previsto dal decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021 e relativo decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

strategiche, gli obiettivi generali, oltre ad obiettivi specifici misurabili, con relativi cronoprogrammi di attuazione, atti a consentire ai cittadini di misurare e valutare le spese sostenute con riferimento al sistema sanitario regionale offerto.

§

3.7 La programmazione dell'edilizia sanitaria in Piemonte e le questioni inerenti l'allocazione di nuovi presidi ospedalieri

La programmazione di edilizia sanitaria è stata introdotta con l'art. 20 della Legge finanziaria n. 67 del 1988 che autorizzava l'esecuzione di un programma pluriennale d'interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il programma, fin dal suo avvio, prevedeva il raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

- riequilibrio territoriale delle strutture tra nord e sud;
- riqualificazione delle strutture ospedaliere;
- completamento dei presidi ambulatoriali extra ospedalieri e ospedali diurni;
- adeguamento delle norme di sicurezza;
- potenziamento delle strutture per la prevenzione;
- ammodernamento tecnologico.

Il programma è stato avviato nel 1988 con risorse pari a 30 miliardi di lire (15,49 mln di euro) ripartite dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), e messe a disposizione dei soggetti beneficiari (Regioni e Province Autonome) attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma e Accordi di Programma Quadro[15].

Il 20 ottobre 2017, la Regione aveva sottoscritto un Accordo di

[15] Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della Salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi rispetto agli obiettivi generali posti dal Legislatore con l'avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l'offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.

Programma Quadro denominato "*Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi*", con il Ministero della Salute ed l'Agenzia per la coesione territoriale, relativo alla realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b e 1.c, di cui all'art. 1, relativo a 37 interventi in relazione ai quali la copertura finanziaria ammonta a 61.348.393,71 euro ed è assicurata dalle seguenti risorse:

a. FSC 2007/2013- 50.000.000 euro;
b. Regione 11.348.393,71 euro.

La Regione Piemonte ha dichiarato di garantire l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.

Sono anche stati nominati ed individuati i c.d. RUPA (Responsabile Unico delle Parti), i quali si impegnano a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento ed è stato stabilito che il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

È stato poi individuato un Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA), prevedendosi che ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente della

Direzione Regionale Sanità, settore Logistica, edilizia e sistemi informativi.

L'accordo ha stabilito che nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Nell'art. 19 dell'Accordo del 20 ottobre 2017 è stato previsto che qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi. Rimangono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la deliberazione n. n. 193–974 del 18 gennaio 2022, recante "*Prima programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri*", la quale ha individuato il seguente quadro di nuovi nosocomi per oltre 1,2 miliardi di euro.

PRESIDI OSPEDALIERI DI NUOVA REALIZZAZIONE

AZIENDA	IPOTESI PRESIDIO SOSTITUITO	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	SUPERFICIE (mq)	2. IMPORTO INTERVENTI
ASL Città di Torino	Ospedali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Torino	circa 60.000	185.000.000,00
ASL TO4	Ospedale di Ivrea	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Ambito Eporediese	circa 46.000	140.000.000,00
ASL VC	Ospedale S. Andrea di Vercelli	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Vercelli	circa 50.000	155.000.000,00
ASL CN1	Ospedali Savigliano, Saluzzo, Fossano	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Ambito Saviglianese	circa 63.000	195.000.000,00
AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo	Ospedale S.S. Antonio e Biagio	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Alessandria	circa 98.000	300.000.000,00
AO S.Croce e Carle di Cuneo	Ospedali S.Croce e Carle di Cuneo	L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Cuneo	circa 102.000	310.000.000,00
Totale					1.285.000.000,00

Tab. 23: Presidi ospedalieri di nuova realizzazione – Fonte d.p.c.m. 4 febbario 2021 All. B

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 199–3824 del 22 febbraio 2022 è stata approvata la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle aziende sanitarie locali e la relativa localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali, individuando n. 91 case della comunità, n. 30 ospedali di comunità e n. 43 centrali operative territoriali, collocate nelle aziende sanitarie locali, come riportato nelle tabelle A, B e C, allegate alla deliberazione quali parti integranti e sostanziali. Contestualmente è stato dato atto che le strutture non finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per ulteriori 9 case di comunità e 3 ospedali di comunità saranno finanziate nell'ambito del Piano INAIL di investimento immobiliare nel campo dell'edilizia

sanitaria, dei fondi *ex* art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988*"), attraverso iniziative di partenariato pubblico privato o altre tipologie di finanziamenti.

Il prospetto Presidi ospedalieri di nuova realizzazione, allegato alla deliberazione consiliare e sopra riportato, è comunque un fabbisogno ed in quanto tale non rappresenta ancora uno stanziamento ed ancor meno un impegno. Si tratta di una proposta che la Regione Piemonte ha presentato all'Inail e risulta approvata già con d.p.c.m. 4 febbraio 2021.

Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*", assegna alle singole Amministrazioni le risorse finanziare per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari. La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti. L'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) è attribuita all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (Agenas), quale tramite per il Ministero della Salute.

In particolare, si compone delle linee di finanziamento relative a:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI);
- 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT);
- 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

Il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-6-2022, Serie generale, n. 144, ha adottato il "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*", prevedendo le Case e gli Ospedali di

comunità, con conseguente necessità di riadattare a tali strutture i piani di edilizia sanitaria ed i piani regionali sanitari presso tutte le Regioni a statuto ordinario.

La Casa della Comunità (CdC) è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. Nella Casa della Comunità lavorano in modalità integrata e multidisciplinare tutti i professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa Intesa ivi prevista e alla sottoscrizione dell'accordo previsto all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, anche al fine di definire gli ambiti delle competenze del Servizio sanitario nazionale da un lato e dei comuni dall'altro, mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali di rispettiva competenza disponibili a legislazione vigente Standard:

- 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;
- Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali, nel pieno rispetto del principio di prossimità. Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case della Comunità avendone in esse la sede fisica oppure a queste collegate funzionalmente; alle Case della Comunità accederanno anche gli specialisti ambulatoriali.

Standard di personale per 1 Casa di Comunità hub:

- 7-11 Infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità di Personale di Supporto (Sociosanitario, Amministrativo).

Quanto ai c.d. Ospedali di comunità il regolamento prevede che l'Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio.

Standard:

- 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 100.000 abitanti;
- 0,2 posti letto per 1000 abitanti da attuarsi in modo progressivo secondo la programmazione regionale.

Standard di personale per 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto:

7-9 infermieri (di cui 1 Coordinatore infermieristico), 4-6 Operatori Sociosanitari, 1-2 unità di altro personale sanitario con funzioni riabilitative e un Medico per 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7.

Il D.M. 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2022 ha stabilito la "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari*" e dallo stesso si ricava il seguente quadro di risorse destinate al Piemonte:

	Intervento 1.1 (Case della Comunità) - 2.000.000.000 euro		**Intervento 1.2.2 (COT, Interconnessione aziendale, device) - 204.517.588 euro (ripartizione sulla base del PNRR)**				**Intervento 1.3 Ospedali della Comunità - 1.000.000.000 euro**	
Regioni e PP.AA	**Riparto Risorse**	**Target regionale obiettivo (n. CdC)**	**Riparto Risorse COT**	**Riparto Risorse Interconnessione aziendale**	**Riparto Risorse device**	**Target regionale obiettivo (n. COT)**	**Riparto Risorse**	**Target regionale obiettivo (n. OdC)**
Piemonte	121.794.657,55	82	7.442.225,00	3.056.072,71	4.158.796,10	43	66.433.449,57	27

Tab. 24: PNRR Missione 6 Component 1- Fonte: estratto Tabella 1 Decreto Ministero Salute 20 gennaio 2022

	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature) euro 2.639.265.000,00 euro		PNRR 1.2.Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) 638.851.083,58 euro; PNC 1.450.000.000		1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdSe analisi dei dati, modello modello predittivo per la vigilanza LEA- Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie - 30.300.000 euro		2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario -Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere - 80.026.994 euro (Ripartizione sulla base del fabbisogno rilevato).	
Regioni e PP.AA	**Riparto Risorse (Digitalizzazione DEA I e II)**	**Riparto risorse (grandi apparecchiature)**	**Riparto Risorse PNRR**	**Riparto Risorse PNC**	**Riparto Risorse - Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali**	**Target regionale obiettivo (La Regione trasmette i dati di tutte le strutture sanitarie per ciascun flusso con la tempistica prevista)**	**Riparto Risorse - Sub - misura corso di formazione in infezioni ospedaliere**	**Target regionale obiettivo (dipendenti formati in inf. Osp.).**
Piemonte	96.335.809,56	78.999.668,72	42.441.081,24	96.328.501,88	2.012.933,52	SI	5.742.722,11	21.053

Tab.25: PNRR Missione 6 Component 2- PNC- Fonte estratto Tabella 2 Decreto Ministero Salute 20 gennaio 2022

Questo dovrebbe essere quindi il quadro degli interventi di edilizia sanitaria e tuttavia si deve notare come dall'analisi del dibattito in Consiglio regionale e nelle relative commissioni, traspaiano scelte programmatorie soggette a continui mutamenti, fatto questo rilevato più volte dalla stampa e dall'opinione pubblica in numerose occasioni.

Si segnala, tra quelle più significative, la modifica della programmazione riferita alla Città della Salute e della Scienza di Novara e relativo finanziamento, oggetto di negoziazione tra la Regione e lo Stato, ancora ai primi del corrente mese.

La questione della programmazione della spesa per edilizia sanitaria fa il pari con quella della mancata approvazione del nuovo piano sanitario regionale di cui si è detto sopra e non può che determinare preoccupazione, anche e soprattutto a fronte di possibili danni erariali discendenti dall'avvio di costruzioni di nuovi presidi e da quello di ristrutturazioni di presidi che poi non risultano più ricompresi nella programmazione e che, quindi, vengono abbandonati o non completati o che, spesso, rimangono allo stato di progettazioni anche esecutive o di dettaglio.

In altri termini appare preoccupante notare come si siano appalesate scelte gestorie di impegno e pagamenti di spesa a valere su nuove strutture ospedaliere e su ristrutturazioni delle stesse, allorché queste poi non sono più state individuate come strategiche nei quadri

programmatori regionali e negli accordi di programma con lo Stato centrale volti al reperimento di ulteriori risorse per l'edilizia sanitaria e quella ospedaliera.

§

3.8 Il sistema degli acquisti in Regione Piemonte

Con la l.r. n.19 del 2007 la Regione Piemonte, nel costituire la propria centrale di committenza, ha individuato la SCR-Piemonte S.p.A. (nel seguito per brevità SCR) società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, quale centrale di committenza regionale, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

Tale società ha acquisito anche alcune funzioni della soppressa Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte). La SCR-Piemonte opera anche come centrale di committenza per conto della Regione Piemonte in tema di lavori pubblici, includendo, pertanto, anche l'edilizia sanitaria.

SCR-Piemonte S.p.A. è stata inserita come "soggetto aggregatore" nell'elenco dei soggetti aggregatori, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, con funzioni di aggregazione e centralizzazione degli acquisti (da ultimo cfr. Delibera n. 643 del 22 settembre 2021).

La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sulla gestione di S.C.R., secondo quanto previsto dalle Linee Guida *ex* d.g.r. n. 2-6001 del 2017, in conformità alla normativa vigente ed al d.lgs. n. 50 del 2016.

Con l.r. n. 20 del 2013, la Regione Piemonte ha istituito le Aree interaziendali di coordinamento (AIC) per l'espletamento coordinato di funzioni amministrative, tecniche, logistiche, informative, tecnologiche e di supporto delle ASR di aree territoriali omogenee, ferme restando le funzioni attribuite a SCR di centrale di committenza regionale.

Con d.g.r. n. 43-6861 del 9 dicembre 2013 la Regione Piemonte ha individuato cinque Aree interaziendali di coordinamento (AIC) specificando che l'Azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino non poteva essere inserita in alcuna area interaziendale in considerazione della sua obiettiva complessità, anche in termini dimensionali.

Con successiva d.g.r. n. 34-189 del 28 luglio 2014, la Regione Piemonte ha individuato le ASR capofila del coordinamento degli acquisti per le Aree interaziendali di coordinamento come di seguito indicato:

Aree Interaziendali di Coordinamento	**Aziende sanitarie afferenti**	**Azienda sanitaria regionale (ASR) capofila del coordinamento degli acquisti per la AIC**
1	ASL TO 1, ASL TO 3, ASL TO 5, A.O. MAURIZIANO, A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO),	ASL TO 3
2	ASL TO 2, ASL TO 4	ASL TO 2
3	ASL VC, ASL NO, ASL BI, ASL VCO, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara	Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara
4	ASL CN1, ASL CN2, A.O. S. CROCE E CARLE di Cuneo	A.O. S. CROCE E CARLE di Cuneo
5	ASL AL, ASL AT, A.O. SS ANTONIO e BIAGIO E C. ARRIGO di Alessandria	A.O. SS ANTONIO e BIAGIO E C. ARRIGO di Alessandria

Tab. 26: Aree interaziendali di coordinamento: Aziende capofila

Con il riordino della funzione acquisti di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali (in brevità ASR) è stato previsto un ulteriore livello di concertazione tra aree interaziendali/ASR capofila del coordinamento degli acquisti per le AIC, Città della Salute e della Scienza di Torino (CDS) e competente Direzione regionale.

È stato, infatti, istituito un tavolo di coordinamento regionale che vede la presenza della direzione regionale, delle ASR capofila del coordinamento degli acquisti per la AIC e di CDS, con la partecipazione di SCR Piemonte nei casi di programmazione di acquisti centralizzati. Obiettivo del tavolo regionale è coordinare e monitorare le diverse

iniziative d'acquisto nel comparto sanità che potranno avvenire a livello di singola Azienda, aggregate per area interaziendali di coordinamento oppure a livello regionale a cura del soggetto aggregatore.

Analogo tavolo di coordinamento sovra-zonale (TCS), di livello interaziendale, viene istituito a livello di area interaziendale con l'obiettivo di conseguire il massimo livello di standardizzazione ed aggregazione dei beni e servizi occorrenti alla AIC.

Per quanto concerne le competenze spettanti a ciascun livello la d.g.r. n. 34-189 del 28 luglio 2014, stabilisce che:

- alle AIC vengono assegnate le procedure di gara per le forniture di beni e servizi occorrenti alle ASR di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (attualmente pari ad euro 215.000), fermo restando l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente;
- le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente pari ad euro 215.000), sulla base di preventive valutazioni circa la trasversalità dei fabbisogni e la possibilità di standardizzazione dei prodotti, se non assegnate a SCR Piemonte dalla programmazione regionale, sono attribuite alle stesse aree interaziendali;
- restano di competenza delle singole ASR le procedure di gara per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, fermo restando l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione come da normativa vigente, nonché di altri beni e servizi non presenti nelle convenzioni SCR Piemonte e correlati alle esigenze di una sola ASR dell'area interaziendale di riferimento.

§

3.9 Il piano strategico di SCR Piemonte per il triennio 2020-2022

L'aggiornamento 2021-2023 del Piano strategico prevede i seguenti ambiti di competenza di SCR:

«*le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei Soggetti aggregatori: le 19 del DPCM 24 dicembre 2015 - farmaci, vaccini,* stent, *ausili per*

incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, e facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti – alle quali si aggiungono le nuove 6 categorie del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2018 - ossigenoterapia, diabetologia territoriale, suture, guanti (chirurgici e non), manutenzione strade e servizio di trasporto scolastico; le categorie merceologiche derivanti dalla programmazione Regionale (indicate da apposite D.G.R. e della programmazione annuale ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007).

OMISSIS».

Dall'anno 2017 SCR ha iniziato ad indire gare anche in forma telematica e dal 2018 ha adottato la piattaforma di e-procurement Sintel, di proprietà di Regione Lombardia e gestita dal soggetto aggregatore ARIA S.p.A.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, c. 3, d.l. n.66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014, a decorrere dall'anno 2018, con d.p.c.m. 11 luglio 2018 sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà.

Nella seguente tabella viene dato atto delle attività negoziali poste in essere dal soggetto aggregatore SCR Piemonte:

	Categoria di beni e servizi	*Soglie (€)**	SCR PIEMONTE ATTIVAZIONE	SCADENZA	
1	Farmaci	40.000	Attiva 01/04/2022 Sistema Dinamico Acquisto		
2	Vaccini	40.000	29-set-20	28-set-23	
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	10/06/2022 05-mar-21 Stent coronarici DES	09/06/2024 30-giu-22	
4	Ausili per incontinenza	40.000	12-ott-17	10-ott-22	

	(ospedalieri e territoriali)				
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	24-feb-21	23-feb-24	
6	Medicazioni generali	40.000	Attivazione 2019 (36 mesi + 6 mesi)	Scadenze diversificate per lotti: -04/10/2022; - 21/12/2022; - 5/01/2023; -13/11/2022.	
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	Accordo Quadro 29-gen-20	28-gen-23	
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	Accordo Quadro 29-gen-20	28-gen-23	
9	Aghi e siringhe	40.000	11-giu-18 14-gen-21	31-mar-23 21-lug-22	
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000	25-gen-18 14-gen-21	26-apr-23 14-gen-26	
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000	01-ago-21	31-lug-24	
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000	24-lug-19	31-dic-25	
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000	08-nov-19	31-dic-27	
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000	18-mar-20	17-mar-24	
15	Vigilanza armata	40.000		SDAPA CONSIP fruibile da gennaio 2022 (aziende	

				contratti in proroga)	
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali			
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	18-mag-20	17-mag-24	
18	Guardiania	40.000		SDAPA CONSIP fruibile da gennaio 2022 (aziende contratti in proroga)	
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali			
20	Guanti (chirurgici e non)	40.000	Attiva 22/03/2022	21/03/2023	
21	Suture	40.000	Attiva 15/06/2022	14/06/2025	
22	Ossigenoterapia	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	Attiva 01/01/2022	31/12/2025	
23	Diabetologia territoriale	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali	22/12/2020	22/12/2023	
24	Servizio di trasporto scolastico	40.000			
25	Manutenzione strade - servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali			

** art. 1 c. 2 d.p.c.m. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate dall'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.*

3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.

Tab. 27: Attività negoziali SCR su d.p.c.m. 11 luglio 2018

Con riferimento alle attività svolte nell'anno 2021 la Regione ha informato che SCR non ha espletato attività assegnate direttamente dalle Aziende sanitarie regionali. Per quanto concerne le attività direttamente assegnate dalla Regione si rileva che, dalle tabelle inviate a corredo della risposta all'istruttoria, emerge che sono state aggiudicate nel 2021 prevalentemente procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, c. 2, lett. b, n. 3 d.lgs. n. 50 del 2016) i cui tempi di espletamento sono in media di 30 giorni. Per le altre tipologie di procedure, numericamente molto inferiori, i tempi medi di espletamento della gara sono risultati più lunghi in considerazione sia della procedura di scelta del contraente (procedura aperta per la stipula di accordo quadro, o procedure telematiche sistema dinamico acquisizione) sia della categoria merceologica oggetto di affidamento (suture chirurgiche, stent coronarici, servizio ossigenoterapia, brokeraggio) che della procedura di scelta del contraente.

La Regione ha il compito di seguire e monitorare costantemente le risultanze della gestione delle Aziende sanitarie, al fine sia di accertarne la correttezza che di intraprendere tempestivamente le necessarie azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati.

L'incremento delle procedure centralizzate previste fin dal momento della programmazione dovrà tenere conto delle attività svolte da Consip S.p.A. e/o da altri soggetti aggregatori, al fine di evitare duplicazioni.

Per questo motivo, nell'adozione del nuovo Piano sociosanitario è auspicabile che particolare attenzione sia dedicata al riordino della funzione acquisti, nell'ottica di un'efficiente e funzionale attuazione dei compiti affidati dalla legge istitutiva all'Azienda ZERO nel contesto generale in cui operano la Società regionale della Committenza, le Aree interaziendali di coordinamento e le Aziende sanitarie regionali.

Eventuali carenze ascrivibili alla fase della programmazione potrebbero plausibilmente generare criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il ricorso a proroghe contrattuali, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere.

PARTE QUARTA

IL QUADRO DELLA GESTIONE DI FINPIEMONTE ED ARPEA

4.1 Premessa

Sulla scorta dell'approccio metodologico già sviluppato in passato, questa Procura ha svolto, per il tramite della Sezione regionale di controllo, alcuni approfondimenti volti a verificare i profili di raccordo tra i dati esposti nel rendiconto regionale rispetto a quelli contenuti nei bilanci della società *in house* Finpiemonte S.p.A. (nel prosieguo anche "Finpiemonte") e dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (nel prosieguo anche "Arpea"), quali principali organismi pagatori regionali, per poi articolare sintetici *focus* di matrice gestionale.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come appare dalla tabella di seguito riportata (estratta dalla relazione del Collegio dei revisori sulla proposta di legge al rendiconto generale 2021) delinea un quadro articolato che incide in misura rilevante sul valore del patrimonio regionale.

		Valore in nota integrativa	% relazione Giunta e nota integrativa	% in CCIAA ad eccezione di *
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	143.255,73	36,33	36,33
2	AZIENDA TIRISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a r.l.	235.145,89	20	20
3	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	84.395,71	0,071	*
4	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a r.l.	29.623,08	5,9	5,84
5	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	23.563,78	33,35	33
6	5T s.r.l.	1.304.030,64	44	44
7	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	269.679,06	0,79	0,79
8	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNALIZZAZIONE - CEIPIEMONTE S.c.p.A.	127.452,81	47,76	In ragione di 125/1000
9	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	251.254,08	98,56	98,56
10	**FINPIEMONTE S.p.A.**	**141.478.419,72**	**99,91**	**99,91**
11	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	32.868.017,79	83,22	83,22
12	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p..A	780.340,35	96,26	96,26
13	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	0	17,11	17,11
14	R.S.A. SICIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	92.410,00	20	20
15	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	1.887.237,00	100	100

16	ASTITURISMO – ATL SCRL in liquidazione	351,75	18,69	18,69
17	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	89.995,89	39,41	38,41
18	AGENZIA DI ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA - ATL della PROVINCIA di NOVARA -	39.842,45	15,98	15,98
19	SORIS S.p.A.	989.083,00	10	10
20	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	267.699,88	19,16	19,16
	Totale	**180.961.798,61**		

Tab. 28: Sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte

Come già segnalato, in passato, da questa Procura, le ingenti risorse che l'Unione europea eroga agli Stati nazionali attraverso i fondi europei, destinate ad aumentare per effetto delle misure attuate per contrastare gli effetti economici e sociali generati dalla crisi pandemica, implicano la necessità di assicurare, da una parte, la massimizzazione e l'ottimizzazione delle procedure di spesa, e, dall'altra, la relativa trasparenza, al fine di consentirne e agevolarne il necessario controllo.

Muovendo da tali considerazioni di fondo, oggetto della presente analisi sono state, in particolare, le grandezze finanziarie, anche di origine comunitaria, che, transitando nel bilancio regionale, vengono trasferite agli organismi pagatori Finpiemonte ed Arpea.

Sul punto, si riporta, di seguito, un prospetto di sintesi, riepilogativo delle risorse trasferite nel 2021 dalla Regione a Finpiemonte e ad Arpea (estratto dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti sulla proposta di legge regionale - Rendiconto generale 2021)

Organismi pagatori	Trasferimenti 2021
ARPEA (parte corrente)	18.186.658,50
ARPEA (parte capitale per PSR)	28.783.426,65
FINPIEMONTE (parte corrente)	59.040.050,23
FINPIEMONTE (parte capitale)	96.861.301,13

Tab. 29: Risorse trasferite nel 2021 dalla Regione a Finpiemonte e ad Arpea

Si prende atto delle perplessità ribadite dal collegio dei revisori in merito alla gestione dei trasferimenti ad ARPEA e a FINPIEMONTE; ciò, con particolare riferimento al complesso sistema di compensazioni per

l'utilizzo delle somme non utilizzate e ad una non corretta imputazione temporale dei "riaccertamenti" delle somme in restituzione, aspetti che, ad avviso dell'organo di controllo, creano problemi sul principio (soprattutto) della competenza.

In termini generali e di inquadramento sistematico, la Procura regionale ritiene utile rammentare l'importante pronuncia n. 26738 del 2021, pubblicata in data 1° ottobre 2021, della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, in sede di riparto di giurisdizione, che, nell'accogliere le prospettazioni giuridiche di questo Ufficio, nell'ambito di un regolamento preventivo in un giudizio di responsabilità erariale, ha espressamente riconosciuto la natura di Finpiemonte quale società regionale *in house*. La Cassazione ha statuito, ribadendo un indirizzo oramai consolidato, che la vigente disciplina legislativa e statutaria di Finpiemonte sono tali da confermarne lo stabile inserimento nell'organizzazione amministrativa della Regione e degli altri enti partecipanti, quale strumento esecutivo delle funzioni dagli stessi svolte in materia di programmazione e sviluppo economico territoriale, così giustificandone la qualificazione come società *in house*.

§

4.2 I recuperi delle erogazioni indebite

Dalle risultanze istruttorie emerge, con riferimento a Finpiemonte, che nel corso del 2021 sono state disposte revoche nei confronti di indebiti fruitori di provvidenze finanziarie per una somma complessiva pari ad euro 3.561.023,97, di cui euro 3.299.161,07 a titolo di capitale ed euro 261.862,90 a titolo di interessi.

A fronte di tale richiesta è stato recuperato un importo pari ad euro 2.140.057,30, di cui euro 2.053.094,42 a titolo di capitale ed euro 86.962,88 a titolo di interessi. Le risorse complessivamente restituite alla Regione Piemonte sono state pari ad euro 18.050.000. Le somme indicate, relative alle restituzioni dei fondi, tengono conto anche delle risorse derivanti dal recupero delle revoche.

Le risorse revocate e recuperate su misure di agevolazione recenti non sono state oggetto di restituzione, in quanto nuovamente utilizzate per l'erogazione di ulteriori domande a valere sui medesimi fondi.

La restituzione avviene, infatti, al momento della chiusura della misura di agevolazione, una volta concluse tutte le attività di erogazione, oppure su richiesta della Regione Piemonte qualora non sia previsto il rifinanziamento della misura stessa (art. 26, c. 6, della vigente convenzione quadro).

Si riportano nella tabella *infra* i seguenti dati di dettaglio, con la distinzione per tipologia.

Tipologia agevolazione	**Quota richiesta**	**Quota recuperata**
Contributi	1.227.518,33	859.039,05
Finanziamenti	2.229.918,81	1.265.165,97
Garanzie	103.586,83	15.852,28
Totale complessivo	**3.561.023,97**	**2.140.057,30**

Tab. 30: Riepilogo per tipologia di agevolazione della Quota richiesta e Quota recuperata

Dai dati forniti dalla Regione si evince che i fondi recuperati da Finpiemonte nel 2022 rappresentano il 61 per cento di quelli richiesti.

Con riferimento ad ARPEA, occorre rammentare che essa, quale ente strumentale della Regione Piemonte per il settore agricolo, si occupa non solo di erogare aiuti, contributi e premi di origine comunitaria, ma svolge anche funzioni di organismo pagatore di provvidenze, sempre riguardanti il settore agricolo, disciplinate da leggi nazionali e regionali.

Istituita dall'art. 12 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 ARPEA è subentrata a Finpiemonte quale organismo pagatore regionale (art. 10 l.r. 23 aprile 2007, n. 9) in agricoltura.

Come già evidenziato nella precedente relazione di questa Procura sul rendiconto regionale 2020, quando l'Agenzia eroga risorse finanziarie trasferite dalla Regione sulla base di leggi regionali, essa opera sulla base di apposita convenzione che regola i relativi rapporti finanziari, e le relative risorse transitano interamente sul bilancio regionale.

Quando, invece, eroga aiuti finanziari comunitari a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), essa gestisce, in autonomia, l'intero processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione in Commissione Ue dei fondi ad essa direttamente assegnati dall'Agea Coordinamento (organo di coordinamento nazionale) sul conto di tesoreria unica. Tali finanziamenti sono trasferiti all'Arpea senza alcun transito sul bilancio della Regione Piemonte, se non per la quota cofinanziata di parte regionale caratterizzante la gestione del fondo FEASR e del relativo piano di sviluppo rurale regionale; quota cofinanziata regionale necessaria al riconoscimento delle collegate quote nazionali e comunitarie.

L'Amministrazione, inoltre, ha rammentato che, in tale ultima ipotesi, la gestione dei fondi FEASR avviene, in base alla relativa normativa comunitaria, mediante trasferimento da Agea (organismo pagatore nazionale) delle quote UE e nazionale sulla contabilità dell'organismo pagatore regionale ARPEA sul fondo FEASR partitari UE e Stato; il cofinanziamento regionale viene versato dalla Regione Piemonte ad ARPEA sul fondo FEASR partitario regionale. In buona sostanza, è stato evidenziato, da un lato, che, nel bilancio della Regione Piemonte, fermo il fatto che le risorse finanziarie trasferite dalla Regione, sulla base di leggi regionali, transitano interamente nel bilancio regionale, relativamente ai fondi comunitari compare unicamente la quota del cofinanziamento regionale; dall'altro, che le somme recuperate relative alle tre quote vengono contabilizzate da ARPEA in entrata sui diversi partitari del fondo FEASR.

Per quanto riguarda i fondi trasferiti dalla Regione ad ARPEA, si configurano due gestioni specifiche:

a) la prima concerne gli anticipi con fondi regionali erogati negli anni dal 2011 al 2014 ai produttori agricoli. Si tratta di fondi utilizzati per il Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73 del 2009.

RIEPILOGO ANTICIPAZIONI NAZIONALI 31/12/2021			
Anno	**Importo regionale pagato**	**Importo recuperato fino al 31/12/2021**	**Da recuperare**
2011	102.659.227,86	102.649.937,24	9.290,62
2012	50.859.265,65	50.846.550,89	12.714,76
2013	59.820.214,23	59.803.191,24	17.022,99
2014	59.502.550,90	59.466.934,57	35.616,33
Totale complessivo	**272.841.258,64**	**272.766.613,94**	**74.644,70**

Tab. 31: Riepilogo anticipazioni nazionali

In riferimento all'importo ancora da recuperare di euro 74.644,70 riportato in tabella, si tratta di 86 posizioni iscritte a ruolo mediante l'Agenzia delle Entrate Riscossione o in corso di rateizzazione. Non sono state utilizzate garanzie.

b) la seconda gestione ricomprende le quote regionali utilizzate nella dotazione finanziaria del PSR (2007-2013 e 2014-2020) sui fondi Feasr e Aiuti di Stato. In questo caso si tratta di fondi stabiliti e vincolati a livello UE.

RECUPERI FEASR					
Fondo	**Debito capitale regionale**	**Debito regionale interesse**	**Recupero regionale capitale**	**Recupero regionale interesse**	**Da recuperare**
AIUTI	937.709,25	43.234,64	738.574,23	33.046,10	209.323,56
FEASR	681.171,50	14.596,66	454.666,82	4.664,62	236.436,72
FEASR2	1.380.453,75	2.326,70	913.857,88	628,78	468.293,79
Totale complessivo	**2.999.334,50**	**60.158,00**	**2.107.098,93**	**38.339,50**	**914.054,07**

Tab. 32: Recuperi FEASR

Per quanto attiene alle somme ancora da recuperare, all'attualità pari a euro 914.054,07, nel dettaglio:

- euro 216.954,18 sono in corso di compensazione;
- euro 260.818,82 sono sottoposti a contenzioso;
- euro 241.239,11 sono oggetto di recupero coattivo;

- euro 182.342,79 sono in corso di rateizzazione;
- euro 12.699,17 sono sottoposti a garanzia.

In tale quadro, impregiudicati gli obblighi di denuncia alla Procura regionale, si raccomanda un costante monitoraggio dell'andamento dei recuperi, e delle relative poste creditorie "a monte", al fine di garantire la proficuità della spesa nell'esercizio delle funzioni istituzionali dei predetti organismi strumentali.

Per quanto concerne i "crediti deteriorati" di Finpiemonte, l'Amministrazione regionale ha espressamente modificato la D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019 con cui era stato quantificato un ammontare totale di crediti cedibili pari ad euro 121.007.465,41 a fronte di n. 3.846 posizioni.

Per quanto concerne la vicenda dei c.d. "crediti deteriorati", l'Amministrazione regionale, con la d.g.r. n. 48-4501 del 29 dicembre 2021, ha espressamente modificato, in riduzione, le somme di cui alla d.g.r. n. 123-9030 del 16 maggio 2019 con cui era stato individuato un ammontare totale di crediti cedibili pari ad euro 121.007.465,41 a fronte di n. 3.846 posizioni. Tale successivo vaglio si disvela, tuttora, *in itinere* in punto *quantum*, atteso che la Regione ha evidenziato la necessità di tener conto, ad esempio, delle posizioni corredate da fondi di garanzia di Finpiemonte o delle posizioni per cui risulterebbe maggiormente profittevole il recupero in corso rispetto ad un'eventuale cessione.

In particolare, la Regione ha ritenuto di espungere n. 77 posizioni per complessivi euro 6.018.831,97 in quanto riferite a posizioni corredate da fondi di garanzia di Finpiemonte o a posizioni per cui risulterebbe maggiormente profittevole il recupero in corso rispetto a quello che si potrebbe generare nell'ambito di un'eventuale cessione.

In data 19 luglio u.s. la Regione ha fatto pervenire la seguente tavola di sintesi delle posizioni afferenti a crediti deteriorati che deve quindi ritenersi lo stato attuale della situazione:

DETERIORATI IN GESTIONE AL 31.12.2021	n. posizioni		saldo capitale
totali	**3751**	**di cui**	**114.164.356,94 €**
	3229	in cessione	93.215.303,90 €
	53	dgr non cedute	3.910.440,21 €
	55	BEI deteriorati ante 2018	13.088.470,83 €
	12	BEI deteriorati post 2018	298.851,82 €
	134	avrebbero dovuto essere inserite nella dgr poichè già deteriorati al 31/12/18	308.496,38 €
	268	posizioni risalenti deterioratesi dopo il 31/12/18	3.342.793,80 €

finanziamenti erogati dal 2019 al 2021	701	di cui	saldo capitale	incidenza N. posizioni	incidenza saldo capitale
BONIS		**691**	122.506.777,15 €		
PAST DUE		**6**	72.997,26 €		
UTP		**3**	41.379,58 €		
SOFFERENZA		**1**	111.120,80 €		
TOTALI		**701**	**122.732.274,79 €**	**1%**	**0,0015%**

Tab. 33: Crediti deteriorati

Questa Procura, nel richiamare le ampie argomentazioni di natura gestionale e finanziaria già sviluppate in sede di esame del rendiconto 2020, ritiene ineludibile, in materia, il puntuale rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa all'esito di un'atomistica istruttoria di natura, fisiologicamente, prognostica.

Tuttavia non si può esimere dall'esprimere preoccupazione per l'emergere di ben 3,3 mln di euro relative a 268 posizioni che risulterebbero deteriorate dopo la data del 31.12.2018 ed ulteriori 134 posizione che non erano state inserite nella delibera di ricognizione e che sarebbero emerse, evidentemente, a seguito di più puntuale ricognizione. Su dette posizioni questa Procura non può che rammentare l'esistenza di un preciso obbligo di denuncia da parte degli organi di Finpiemonte e degli assessorati regionali vigilanti, discendente dalla previsione di cui all'art. 52 del Codice di giustizia contabile[16], norma che pone detto obbligo espressamente in

[16] Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di

capo ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ai dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, agli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti incaricati di funzioni ispettive.

E non sembra inutile rammentare la portata dell'art. 1, c. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui «*3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata*».

Ebbene sarà cura di questa Procura – come già accaduto con riferimento a singole posizioni – valutare caso per caso, nel pieno rispetto del principio della personalità della responsabilità amministrativa, se il definitivo deterioramento di uno o più crediti vantati da Finpiemonte o dalla Regione Piemonte non sia dipeso da situazioni di trascuratezza gestionale o di incuria e negligenza nella doverosa tutela degli interessi pubblici che è affidata agli organi di vertice, ai dirigenti ed ai funzionari tutti incaricati di pubbliche funzioni.

---

segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque tenute riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma.

Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

Sul punto, ad ogni buon fine, questa Procura non può che esprimere la propria soddisfazione per l'accoglimento di pressocché tutte le domande risarcitorie finora proposte nei confronti di imprenditori e beneficiari di sovvenzioni erogate da Finpiemonte e dalla Regione Piemonte che si sono resi responsabili di fatti appropriativi e distrattivi ai danni delle pubbliche finanze.

§

4.3 L'attività di sostegno all'economia regionale, per mitigare gli effetti pandemici del Covid-19, con riferimento alle funzioni di Finpiemonte ed Arpea

All'esito dell'esame delle evidenze istruttorie, è emerso che, in relazione alle azioni anticicliche finalizzate a mitigare le conseguenze della pandemia sul tessuto imprenditoriale, Finpiemonte ha gestito plurime misure approvate con l.r. 12 del 2020 "*Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19*" e con successiva l.r. 13 del 2020 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19*".

Nel dettaglio, è stata prevista la concessione di contributi a fondo perduto (c.d. "bonus una tantum") in favore delle imprese per importi da euro 500,00 a euro 2.500,00, denominati *ut infra*:

- Bonus Piemonte;
- Bonus Piemonte – altri artigiani;
- Bonus Piemonte – turismo;
- Bonus Cultura.

Ferma la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per il sostenimento delle spese di cui alla l.r. n.25 del 2021, la Regione Piemonte ha riferito di aver avviato complessivamente, alla data del marzo 2022, 1.403 procedimenti di controllo, all'esito dei quali sono stati adottati 490 provvedimenti di avvio di revoca per un importo contestato di euro

1.000.253, cui hanno fatto seguito 297 provvedimenti di revoca definitivi per un importo di euro 592.472, di cui euro 177.621 già recuperati.
Come riferito dalla Regione, il Bonus Piemonte rappresenta la principale iniziativa di aiuto in termini di importo complessivo erogato (euro 92.888.600) e relativi beneficiari (57.014).
L'aiuto si è concretizzato in un contributo a fondo perduto dell'importo compreso tra 500 e 2.500 euro, a seconda della categoria merceologica, erogato per consentire ai beneficiari di effettuare gli investimenti utili a "far ripartire" al meglio l'attività d'impresa.
I controlli sono stati finalizzati all'accertamento dell'effettività della spesa e al suo impiego per spese ammesse dalla normativa, trattandosi di un contributo vincolato per l'acquisto di beni strumentali (dunque, non per spesa corrente).
La normativa sopra citata ha previsto la possibilità di effettuare controlli a campione sulla destinazione del bonus; il contratto con cui la Regione Piemonte ha affidato le attività di gestione della misura a Finpiemonte ha fissato la dimensione del campione nella misura del 10 per cento dell'universo dei beneficiari, per cui i soggetti complessivamente da controllare sono 5.701.
Con riferimento ad ARPEA, l'Amministrazione ha osservato che, nel corso dell'anno 2021, in applicazione del Regolamento UE 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento UE n. 1305/2013, assume rilievo una specifica misura volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a fronte dell'epidemia di COVID-19, quale sostegno a favore di agricoltori e PMI.
Orbene, con d.g.r. n. 32-2081 del 9 ottobre 2020, l'autorità di Gestione del PSR è stata autorizzata a notificare alla Commissione Europea la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) con l'inserimento della predetta Misura 21.

Con successiva d.g.r. n. 2-119 del 19 ottobre 2020, sono state approvate le disposizioni per l'emanazione del bando relativo a tale Misura 21 "*Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19*", demandando alla competente Direzione regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di tale deliberazione.

In relazione alla misura in esame sono stati erogati a 7.560 aziende agricole contributi pari ad euro 9.703.012,20. Ad oggi non risultano posizione debitorie aperte.

Nel corso dell'anno 2021, a seguito dell'emanazione della l.r. 29 maggio 2020, n. 13. - art. 34 - "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*", la Giunta Regionale, con d.g.r. n. 19-1794 del 31 luglio 2020, ha, altresì, istituito un intervento a sostegno della distillazione dei vini piemontesi DOC e DOCG, per evitare turbative di mercato dovute all'emergenza Covid-19.

Per tali finanziamenti ARPEA provvede unicamente ad effettuare i pagamenti in base alle istruttorie e agli elenchi di liquidazione trasmessi dalla Regione Piemonte, competente per le attività di ammissione a finanziamento, determinazione dei premi ed eventuali recuperi. Per i contributi inerenti leggi regionali, la Regione Piemonte delega ad ARPEA le sole attività di pagamento, in base ad apposita convenzione del 3 agosto 2021. Nel corso dell'anno 2021 sono stati liquidati a 44 beneficiari euro 3.904.224,28.

§

4.4 Riconciliazione dei debiti – crediti reciproci tra Regione e Finpiemonte

L'art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci dell'Amministrazione con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2 del 2016) rammenta che «*La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate*».

Orbene, per quanto concerne la riconciliazione delle reciproche poste debitorie e creditorie tra la Regione e Finpiemonte, oggetto dell'apposito allegato alla relazione sulla gestione della Giunta regionale (all. 22 a4), allo stato degli atti, risultano i seguenti importi:

- residui attivi della Regione nei confronti di Finpiemonte, pari a complessivi euro 119.911.349,28, in base ai dati del rendiconto regionale;

- debiti di Finpiemonte nei confronti della Regione, in base alle contabilizzazioni della società:

Direzione	Descrizione	Debito-Residuo
Voce passivo D 11)	Fondi in gestione per la realizzazione degli interventi relativi all'attività di gestione dei fondi comunitari e regionali	296.160.951,06
	Totale debito FINPIEMONTE SPA	**296.160.951,06**

Tab. 34: Debiti di Finpiemonte nei confronti della Regione

La discordanza fra i sopradetti dati consuntivi dei rispettivi bilanci, pari ad euro 176.249.601,78, viene riconciliata dall'Amministrazione nel seguente modo:

Riconciliazione tra Residui attivi Regione Piemonte e debiti/residui passivi FINPIEMONTE SPA	
Somme stanziate nella competenza delle annualità 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024	64.595.267,31
Somme investite nel conto liquidità	93.528.410,00
Somme relative alla gestione dei fondi rotativi e di finanziamento	18.005.924,47
Versamento per acquisto quale mandatario della Regione Piemonte delle partecipazioni/obbligazioni in: Fondazione Torino Wireless	120.000,00
Importo riconciliato	176.249.601,78

Tab. 35: Riconciliazione tra Residui attivi Regione Piemonte e debiti/residui passivi FINPIEMONTE SPA

I residui passivi includono:

- residui passivi della Regione nei confronti di Finpiemonte pari a complessivi euro 171.760.352,90, in base alle risultanze del rendiconto regionale;

- crediti di Finpiemonte nei confronti della Regione, contabilizzati dalla società:

Descrizione	Credito al 31.12.2021
Voce attivo C II 4) - Crediti per fatture emesse	3.182.555,69
Voce attivo C II 4) - Crediti per fatture da emettere	11.593.804,11
Voce attivo C II 4) - Rettifiche di valore	-673.617,00
Totale credito/residuo attivo FINPIEMONTE SPA	**14.102.742,80**

Tab. 36: Crediti di Finpiemonte nei confronti della Regione

La discordanza tra i residui passivi della Regione Piemonte e i crediti di Finpiemonte al 31.12.2021, pari ad euro 157.657.610,10, ad avviso dell'ente, è dovuta al fatto che, nella prospettiva adottata da Finpiemonte, gli impegni assunti dalla Regione destinati ai beneficiari finali degli interventi regionali, la cui attività di pagamento è esercitata tramite la predetta società *in house*, non si configurano quali crediti della società nei confronti della Regione.

Tenuto conto di quanto indicato, la discordanza fra i dati consuntivi dei rispettivi bilanci viene riconciliata, dall'Amministrazione, nel seguente modo:

Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi FINPIEMONTE SPA	
Quota impegni 2021/1675-2021/7932 – 2021/8268 – 2021/10049 riaccertati ROR 2022	135.844,57
Quota impegni 2021/11870 - 2021/12487 riaccertati ROR 2022	30.925,30
Quota impegno 2021/3267 riaccertato ROR 2022	2.482,20
Quota impegni 2021/1849 - 2021/8374 - 2021/10513 riaccertati ROR	585.670,44
Quota impegno 2021/11869 riaccertato ROR 2022	36.646,02
Quota impegno 2021/14134 riaccertato ROR 2022	2.088,20
Quota impegni 2021/14582 - 2021/14583 riaccertati ROR 2022	945,6
Quota impegni 2021/12212 - 2021/14313 riaccertati ROR 2022	97.800,97

Quota impegni 2021/9065 - 2021/36 - 2021/81 - 2021/96 - 2021/5064 - 2021/7073 - 2021/37 - 2021/82 - 2021/97- 2021/5065 - 2021/7074 - 2021/38 - 2021/83 - 2021/98 - 2021/5066 - 2021/7075 - 2021/3375 - 2021/2272 - 2021/6254 - 2021/8518 - 2021/10228 - 2021/1634 - 2021/10249 riaccertati ROR 2022	863.683,63
Quota impegno 2022/3204	348.984,40
Impegno 2021/8073 riaccertato ROR 2022	1.250.000,00
Impegno 2021/1558 riaccertato ROR 2022	5.000,00
Impegni 2021/358 - 2021/357 - 2021/3266 - 2021/89 - 2021/14807 - 2021/14806 riaccertati ROR 2022	412.360,91
Somme attualmente non previste dalla normativa in fase di	545.310,91
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. n. 5/2016	-18.000,00
Somme da trasferire POR FESR 2014/2020	-20.902.990,70
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 23/2004	-8.447.500,00
Somme da trasferire ai sensi del L. REG. 34/2008	-1.902.500,00
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 18/1994	-6.300.000,00
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 13/2000	-9.450.000,00
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 28/2007	-6.000.000,00
Somme da trasferire ai sensi delle LL.RR. n. 18/84 e 25/2010	-5.000.000,00
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 12/2020	-42.287.728,80
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 34/2004	-1.000.000,00
Somme da trasferire POR FSE 2014-2020	-6.000.000,00
Somme da trasferire ai sensi del DL 157/2020	-5.568.026,32
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 11/2008	-1.250.000,00
Somme trasferire PSC - EX POR FESR 2014/2020	-4.000.000,00
Somme da trasferire ai sensi della L. REG. 18/1999	-9.234.375,00
Somme da trasferire ai sensi della D.L. 41/2021	-34.614.232,43
Importo riconciliato	**-157.657.610,10**

Tab. 37: Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi FINPIEMONTE SPA

L'Amministrazione ha precisato che il trasferimento delle risorse destinate agli operatori economici finali, sebbene riferito a residui già liquidati dalle direzioni regionali competenti, avviene sulla base delle effettive necessità di cassa di Finpiemonte.

§

4.5 Riconciliazione dei debiti – crediti reciproci tra Regione ed Arpea

Per quanto concerne l'analoga riconciliazione delle poste passive ed attive tra la Regione ed ARPEA, anch'essa oggetto dell'apposito allegato alla relazione sulla gestione della Giunta regionale (all. 22 a4), l'ente strumentale provvede alla riconciliazione dei debiti e crediti presenti nel proprio bilancio di funzionamento, soggetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, con l'invio della relativa asseverazione da parte del Collegio di revisione.

Le discordanze rilevate in fase di consolidamento con la Regione risulterebbero relative a somme accertate a credito, riferite a risorse da ricevere da ARPEA quale organismo della Regione per l'erogazione dei contributi in agricoltura, come comunicato dall'Ente.

Nello specifico, per quanto concerne i rapporti di debito/credito reciproci tra Regione Piemonte ed ARPEA, in sede istruttoria è stato evidenziato come al 31.12.2021, risultino nei confronti di ARPEA residui passivi della Regione pari a complessivi euro 67.581.211,68.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, risultano iscritti a bilancio di ARPEA al 31.12.2021 i seguenti crediti nei confronti della Regione Piemonte per euro 1.443.850,53 così dettagliati:

Direzione competente	Descrizione	Credito - Residuo attivo
Agricoltura	Contributo di funzionamento anno 2020	379.886,08
Agricoltura	Contributo straordinario ad integrazione del contributo di funzionamento per consentire le attività di gestione e controllo delle spese della sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 (Infrastrutture	130.000,00
Agricoltura	Contributo di funzionamento anno 2021	933.964,45
Totale credito/residuo attivo AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)		**1.443.850,53**

Tab. 38: Crediti ARPEA nei confronti della Regione

La discordanza tra residui passivi della Regione Piemonte e crediti di ARPEA al 31.12.2021, per euro 66.137.361,15, sarebbe dovuta al fatto che ARPEA, quale organismo regionale per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole, effettua le registrazioni secondo un sistema di contabilizzazione separato dal bilancio gestionale dell'Agenzia, applicando il criterio di rilevazione per cassa.

Attesa tale premessa, gli importi vengono, pertanto, riconciliati dall'Amministrazione, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi (ARPEA)	
Somme impegnate riferite a risorse da trasferire ad ARPEA quale organismo della Regione per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole non iscritte a credito da ARPEA	-67.581.211,68

Impegno 2021/5200 riclassificato ROR 2022	379.886,08
Impegno 2021/8550 riclassificato ROR 2022	130.000,00
Impegno 2021/168 riclassificato ROR 2022	933.964,45
Importo riconciliato	-66.137.361,15

Tab. 39: Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi ARPEA

Ad avviso dell'Amministrazione, alla luce della riconciliazione sopra riportata, risultano a bilancio di ARPEA i crediti relativi al funzionamento ed alle spese dell'ente per euro 1.443.850,53.

Il trasferimento delle risorse destinate agli operatori economici finali, sebbene riferito a residui già liquidati dalle direzioni regionali competenti, avviene sulla base delle effettive necessità di cassa di ARPEA.

Per quanto concerne i residui attivi della Regione nei confronti di ARPEA, al 31.12.2021 risulta iscritta la somma complessiva di euro 13.683.340,63.

La differenza di euro 13.682.990,63, anche in questo caso, risulterebbe totalmente riferita a somme da ricevere da ARPEA, quale organismo pagatore della Regione per l'erogazione dei contributi in agricoltura.

L'Amministrazione ha ribadito che, al di là della contabilizzazione separata delle partite, l'adozione del criterio di cassa applicato ad entrate ed uscite non genera, *ex se*, la formazione di residui.

Orbene, come già sottolineato in passato, questa Procura ribadisce la necessità che la Regione assicuri la corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011. La non corretta riconciliazione dei debiti e crediti della Regione con le società ed organismi partecipati, atteso il volume delle risorse assorbite, potrebbe avere rilevanti ricadute sugli equilibri di bilancio, oltre a rendere meno attendibile il bilancio relativo consolidato.

In ogni caso, la Procura, prendendo atto delle prudenti osservazioni formulate, nella relazione sul rendiconto generale 2021, dal Collegio dei revisori, in merito all'impossibilità di addivenire ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dagli uffici, evidenzia la necessità che la Regione assicuri una piena collaborazione nello svolgimento di tale fondamentale adempimento; ciò, anche attraverso una più efficace ed

efficiente gestione del procedimento di trasmissione della copiosa documentazione di supporto necessaria ad assicurare che la predetta ed ineludibile attività di verifica e controllo sia correttamente espletata.

§

4.6 Consolidamento dei bilanci di Finpiemonte ed Arpea con il bilancio regionale

Le risultanze dei bilanci al 31.12.2020 di Finpiemonte ed ARPEA sono confluite nel bilancio consolidato 2020 del gruppo Regione Piemonte secondo il cosiddetto metodo "integrale" così come specificato nell'apposito prospetto a pagina 22 della nota integrativa allegata alla Deliberazione 30 novembre 2021, n. 182-20509, "*Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2020*".

In tal senso, i valori di bilancio di società, enti e agenzie confluiscono nel bilancio consolidato mediante la ripresa "integrale" degli elementi patrimoniali ed economici che compongono i rispettivi bilanci, al pari di quanto avviene per il rendiconto della Regione capogruppo consolidante.

Dalle risultanze dell'istruttoria, è emerso che, ai fini del consolidamento delle partite dei bilanci riferite ad Arpea ed a Finpiemonte, in base ad un meccanismo esteso alle varie fattispecie presenti in tutti i bilanci degli enti e società consolidate:

- le partite riferite al funzionamento seguiranno il criterio ordinario di elisione dei crediti - debiti e costi - ricavi reciproci;
- le partite gestite quale organismo/società di pagamenti saranno rappresentate quale credito/debito e costo/ricavo nei confronti di soggetti extra gruppo secondo le iscrizioni dei residui attivi/accertamenti e residui passivi/impegni della Regione al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Amministrazione, relativamente ad Arpea, ha ribadito che l'eventuale consolidamento del bilancio di funzionamento con il bilancio del suddetto organismo pagatore viene rinviato all'applicazione dell'armonizzazione prevista per l'organismo pagatore nazionale AGEA, così come disposto dalla l. 28 luglio 2016, n. 154, art. 15, c. 9, ai sensi della quale:

«*Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA*».

L'Ufficio requirente, come già evidenziato in passato, condivide le perplessità sollevate dall'organo di revisione in merito al *deficit* di trasparenza nel procedimento di rendicontazione dei trasferimenti dei contributi regionali a Finpiemonte e Arpea.

Con particolare riferimento ad Arpea, ma con risvolti che interessano anche Finpiemonte, le differenti modalità di contabilizzazione in bilancio dei fondi trasferiti dalla Regione agli organismi pagatori, come già evidenziato nel paragrafo 1. I recuperi delle erogazioni indebite rendono particolarmente complessa l'attività di verifica e controllo.

Gli organismi pagatori, infatti, applicano una gestione contabile distinta, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 del reg. (UE) 908/2014, che sancisce il principio della separazione dei conti e della rappresentazione contabile dei fondi comunitari rispetto ad altre contabilizzazioni, ossia: un bilancio per la gestione delle entrate destinate al funzionamento e delle spese dell'Ente (cosiddetto "*bilancio di funzionamento*", formulato in termini di competenza e cassa, con termine di riferimento temporale costituito dal triennio) cui si applica il d.lgs n. 118 del 2011; una rappresentazione contabile relativa all'attività di erogazione delle assegnazioni comunitarie, statali e regionali che vengono pagate ai beneficiari di aiuti, premi o contributi (cosiddetto "*bilancio dell'organismo pagatore regionale*"), formulata in termini di sola cassa, e che in parte non transitano nel bilancio regionale.

Il Collegio dei revisori ha infatti sottolineato l'esigenza di implementare strumenti alternativi di rendicontazione e di inserimento delle

informazioni nei documenti contabili allegati al bilancio al fine di impedire che le suddette differenti modalità di contabilizzazione, unitamente a continui storni tra leggi regionali diverse e tra leggi regionali e fondi comunitari, impedisca, di fatto, l'effettuazione dei dovuti controlli finanziari sulla legittimità e regolarità contabile: ciò, "*poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa anche tramite storni da una legge all'altra e tra leggi regionali e fondi comunitari, questi flussi – dati dalla possibilità degli "storni" in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza*".

Per quanto concerne la tematica delle garanzie, con riferimento a Finpiemonte, la "*Convenzione quadro per la gestione dei fondi di garanzia e la concessione di garanzie*" prevede (art. 8) che "*La banca si impegna altresì a: [...] lett. b) tenere informata Finpiemonte sulla posizione, oggetto di garanzia, del debitore nel caso di cause che rendano notevolmente difficile il soddisfacimento del credito e/o su eventuali circostanze che possano costituire motivo di revoca della garanzia*"; alla successiva lett d) viene precisato che "*in caso di inadempienza del beneficiario e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, ad esperire tutte le azioni che riterrà opportune per il recupero del relativo credito e a darne conto a Finpiemonte in caso di escussione della garanzia, secondo tempie modi di cui al successivo art. 9, costituendo tale attività condizione di efficacia della garanzia stessa.*"

Ai sensi dell'art. 9 comma 1,

"*La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 6 mesi dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario o dalla scadenza dello stesso, sempre con evidenza di aver avviato procedure di recupero, quali invio della lettera raccomandata di messa in mora del beneficiario del finanziamento, pena l'inefficacia dalla garanzia stessa*";

al comma 2 del medesimo articolo è previsto che

"*Nella richiesta di escussione, la Banca deve indicare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché gli estremi delle azioni di recupero del credito poste in*

essere nei confronti del debitore beneficiario nei termini e con le modalità precisati al precedente comma 1. I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito sono interamente a carico della Banca stessa".

Sulla scorta delle predette disposizioni, il recupero del credito è a carico della banca che ha erogato il finanziamento, avendo Finpiemonte la posizione di mero garante; allorquando vi sia stato il pagamento della fideiussione da parte di Finpiemonte, l'Amministrazione osserva che, in giurisprudenza, di regola non è stato riconosciuto il privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 in favore della banca mandataria sulla quota parte di finanziamento coperto da garanzia pubblica. In ragione del rapporto di mandato, Finpiemonte sembrerebbe non procedere in via autonoma e diretta all'insinuazione, con dubbi in ordine alla regolarità di tale prassi alla luce delle disposizioni generali di contabilità che impongono la riscossione delle entrate.

Cionondimeno, precisa la Regione, in occasione di garanzie rilasciate dal Medio Credito Centrale, i curatori fallimentari hanno cominciato a concedere, in rari casi e solo in presenza di un pagamento integrale del credito da parte del garante, l'ammissione al passivo fallimentare di detto credito, in via di regresso, con privilegio.

Sulla scorta di questi ultimi orientamenti, Finpiemonte riferisce di aver instaurato un rapporto di collaborazione con le banche mandatarie per ottenere l'ammissione al passivo, con privilegio della quota di finanziamento bancario assistito dalla garanzia pubblica di Finpiemonte.

§

4.7 ***Gestione del personale di Finpiemonte ed Arpea***

Questa Procura ha, poi, effettuato alcuni approfondimenti in materia di gestione delle risorse umane di Finpiemonte ed Arpea, trattandosi di un ambito di obiettivo interesse anche in termini di efficace ed efficiente perseguimento delle finalità istituzionali di tali enti.

Con riferimento alla dotazione di personale di Finpiemonte, al 31.12.2021 l'organico della società risultava composto da 85 dipendenti, così ripartito: 4 dirigenti, 19 quadri direttivi e 62 impiegati.
Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state effettuate nuove assunzioni di personale.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 21 dicembre 2021, ha deliberato, nelle more dell'avvio di una nuova procedura di ricerca, di avvalersi di un *temporary manager* per la copertura del ruolo di Direttore Generale per mesi sei, eventualmente rinnovabili, nell'ambito della mobilità infragruppo per la quale, in data 3 marzo 2022, è stato avviato apposito bando.
In tale quadro, dalle valutazioni effettuate dalla società ad inizio 2022 è emersa la necessità di un rafforzamento delle funzioni di controllo ed è stato, quindi, deliberato l'inserimento in organico della figura del *Risk manager* con competenze *IT*, anche in considerazione del trasferimento del sistema informativo di Finpiemonte al CSI Piemonte. A tale figura sarà assegnato il ruolo di supporto al Direttore Generale per l'elaborazione di un piano di riassetto organizzativo e procedurale, che consiste in uno studio accurato dei processi ed in una successiva revisione in ottica di maggiore digitalizzazione e condivisione con l'Ente socio, al fine di ridurre ridondanze e, conseguentemente, tempistiche di gestione.
In considerazione, inoltre, della temporanea assenza del responsabile Bilancio e Contabilità generale, di prossimo collocamento a riposo, è stata deliberata la ricerca di un esperto in materia.
L'Amministrazione ha segnalato che, in entrambi i casi, la selezione è stata avviata prioritariamente, in ottemperanza della normativa vigente, attingendo dal personale degli organismi partecipati regionali, nell'ambito della mobilità infragruppo; la relativa procedura, allo stato, risulta conclusa relativamente al primo profilo ed in svolgimento per il secondo.
Con riferimento ad ARPEA, il personale in servizio al 31.12.2021 è sintetizzato nei dati di cui alla seguente tabella:

Profilo professionale	Categoria giuridica iniziale	Numero unità dipendenti in servizio al 31/12/21
Dirigente	Dirigente	0
Istruttore direttivo	D1	39
Istruttore amministrativo	C1	14
Esecutore	B1	2
	Totale	***55***

Tab. 40: Personale in servizio al 31.12.2021 con riferimento ad ARPEA

Nell'esercizio 2021 non sono stati effettuati reclutamenti, a fronte del rinnovo di un comando da altro ente per un ulteriore anno dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022. In tale esercizio, ha avuto conclusione la procedura concorsuale per il reclutamento di un dirigente, poi assunto nel 2022.

L'Amministrazione ha osservato che, al fine di aderire alla raccomandazione contenuta nella deliberazione dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 82 del 2021 del 13 aprile 2021, relativa alle verifiche sulle irregolarità in materia di agricoltura conseguenti all'erogazione dei fondi comunitari, con la l.r. n. 6 del 2022 di approvazione del bilancio della Regione Piemonte 2022-2024 sono state stanziate le risorse necessarie ad affrontare il problema relativo al sottodimensionamento della struttura di ARPEA ed al potenziamento dei relativi controlli. Più nel dettaglio, l'ente ha in corso di predisposizione le procedure per l'assunzione di 11 dipendenti di categoria D.

Allo stato, vengono segnalate carenze di personale, di cui alla tabella *infra*, rispetto alla dotazione organica ai sensi della d.g.r. n. 54-12996 del 30 dicembre 2009 e che il piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale sarebbe in fase di predisposizione.

Profilo professionale	Categoria giuridica iniziale	d.g.r. n. 54- 12996 del 30 dicembre 2009	Carenze di personale risultanti
Dirigente	Dirigente	4	3
Istruttore direttivo	D1	49	11
Istruttore	C1	11	0
Esecutore	B1	2	0
	Totale	**66**	**14**

Tab. 41: Carenze di personale con riferimento ad ARPEA

Sotto il profilo normativo, è stato evidenziato, in sede istruttoria, che ARPEA sta procedendo all'approvazione di nuovi regolamenti interni.
Nelle more, per le procedure di accesso all'impiego, l'Agenzia ha, finora, fatto riferimento al regolamento della Regione Piemonte, approvato con d.g.r. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, modificato dalla d.g.r. n. 35-7608 del 28 settembre 2018; ciò, tenuto conto di quanto previsto dalla l.e Regionale 21 giugno 2002, n. 16, istitutiva di ARPEA, che, all'art 1 comma 6, stabilisce che al relativo personale "*si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione*".
Per quanto concerne, infine, la contrattazione collettiva, al personale di ARPEA trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Funzioni Locali 2016_2018. Il Contratto Decentrato Integrativo è stato sottoscritto in data 20 luglio 2021, cui ha fatto seguito un addendum in data 27 dicembre 2021, ed è valido per il triennio 2021-2023.

C O N C L U S I O N I

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando complessivamente l'importo di euro 21.820.468.953,13 di cui 3.427.072.275,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.
A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 14.528.909.596,34 ed impegnate spese per euro 14.314.803.153,35. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 1.794.578.305,47.
I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano a complessivi euro 632.498.830,86, mentre quelli in spesa ad euro 702.757.199,12.
Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia un incremento degli accertamenti, il cui importo era stato nel 2020 di euro 14.282.383.224,82 e degli impegni il cui valore era stato di euro 14.102.815.873,09.
La gestione di competenza dell'esercizio 2021 – data dalla differenza tra gli accertamenti di euro 14.528.909.596,34 e gli impegni di euro 14.314.803.153,35 - registra un primo saldo positivo di euro 214.106.442,99.
Con il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata" il precedente valore del risultato della gestione di competenza perde di significato, in quanto il risultato deve tener conto del meccanismo secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un risultato della competenza positivo di euro 143.848.074,73, in miglioramento rispetto all'esercizio 2020, nel quale aveva assunto un valore positivo di euro 110.534.445,09.
Similmente all'esercizio 2020, la missione 13 "*Tutela della Salute*" di euro 9.430.726.542,34, incrementata rispetto all'esercizio precedente di euro 199.971.865,19, rappresenta circa il 66% del totale della spesa impegnata, a cui seguono (al netto della missione 99 "*Servizi per conto terzi*" di euro 1.794.578.305,47) la missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" di euro

759.572.804,75, la missione 50 "*Debito pubblico*" di euro 550.993.238,32, la missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" di euro 538.751.450,33, la missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" di euro 256.887.512,37, la missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" di euro 189.579.050,60 e la missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" di euro 173.963.330,65.

In esito alle operazioni di riaccertamento ordinario - con la precisazione che detta operazione esclude il perimetro sanitario a norma dell'art. 3, c. 4, II cpv. d.lgs. n. 118 del 2011, i residui attivi e passivi cancellati durante il 2021 e le partite di giro - sono stati riaccertati residui attivi per complessivi euro 1.935.961.868,33 (di cui euro 1.094.889.329,19 imputabili alla gestione di competenza e per euro 841.072.539,14 derivanti da esercizi pregressi) e residui passivi per complessivi euro 1.395.194.730,55 (di cui euro 1.117.014.522,80 derivanti dalla competenza ed euro 278.180.207,75 derivanti da esercizi precedenti).

Al termine dell'esercizio 2021:

- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 6.924.049.432,06, dei quali euro 2.308.438.875,36 derivanti dalla competenza 2021 ed euro 4.615.610.556,70 relativi ad esercizi precedenti,
- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 7.858.308.396,61, dei quali euro 2.633.247.296,10 derivanti dalla competenza 2021 ed euro 5.225.061.100,51 relativi ad esercizi precedenti.

Complessivamente tanto i residui attivi, quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto agli esercizi precedenti, considerato che nel 2019 i residui attivi erano pari ad euro 5.616.454.946,09 e nel 2020 erano pari ad euro 5.748.812.796,49 mentre i residui passivi nel 2019 ammontavano ad euro 6.844.848.072,58 e nel 2020 ad euro 6.862.874.596,91.

Da un'analisi di insieme in ordine alla gestione dei residui attivi emerge, nel tempo, un progressivo incremento degli stessi che sottende delle criticità nella capacità della Regione Piemonte di riscuotere i propri crediti.

Dalla consultazione dei dati estratti dalla Banca dati delle

Amministrazioni pubbliche (BDAP) e tenuto conto dei dati riportati nel disegno di legge regionale n. 200 del 2022 relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, nel quinquennio 2017-2021 la Regione ha accumulato una consistente mole di residui attivi.

Raffrontando il dato dell'anno 2021 con il dato dell'anno 2017, si rileva un incremento di circa 1,4 miliardi di euro di residui attivi totali a fine anno. Significativo è poi l'incremento di residui attivi formatosi tra l'anno 2021 e l'anno 2020, pari a circa 1,1 miliardo di euro, di cui 587 milioni di euro derivante dalla gestione dei residui.

Si rilevano criticità nella gestione dei residui attivi, per i quali si rende necessaria l'adozione di misure organizzative idonee a garantire un adeguato monitoraggio dei crediti al fine di assicurarne la riscossione ed evitarne la prescrizione in pregiudizio della Regione.

La rilevante mole dei residui attivi accumulati nel tempo deve costituire oggetto di particolare attenzione dal momento che la mancata realizzazione di entrate derivante da omissioni o ritardi nell'attivazione delle procedure di riscossione costituisce un'evidente forma di responsabilità amministrativa che, ferma restando la posizione degli agenti della riscossione, investe comunque anche i responsabili delle procedure di entrata, senza tralasciare i profili di responsabilità che si possono estendere in capo ai responsabili delle strutture deputate al controllo ed ai responsabili dell'obbligo di denuncia alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del Codice di giustizia contabile.

Dall'analisi dei dati riguardanti la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di diritto pubblico ora affidate a SORIS S.p.A. emergono criticità con particolare riguardo alle ingiunzioni per spese legali e danno erariale per le quali le percentuali di incasso netto in rapporto al carico in lavorazione sono decisamente basse, per non dire nulle (0,00% nel 2018 con un carico in lavorazione di euro 644.156,24; 0.79% nel 2019 con un carico in lavorazione di euro 839.763,89; 10,19% con un carico in lavorazione di euro 592.018,31; 0,13% con un carico in lavorazione di euro

1.401.991,26). Piuttosto contenute sono anche le percentuali di riscossione delle voci di entrata relative alle tasse automobilistiche per le quali sussistono carichi per annualità risalenti fino all'anno 2010.

Di rilievo è il dato riguardante i residui attivi derivanti dalla revoca di contributi concessi che, al 31 dicembre 2021, ammontano ad euro 18.198.155,86, il cui relativo carico è distribuito tra SORIS S.p.A. e Agenzia delle entrate – Riscossione (*ex* Equitalia S.p.A.).

Il considerevole progressivo accumulo di residui attivi, pur considerando il solo comparto non sanitario, costituisce un chiaro indice di come il settore della riscossione della Regione Piemonte richieda l'attenzione e l'iniziativa di un adeguato livello di governo che riesca ad agire trasversalmente sulle diverse Direzioni regionali al fine di invertire un trend di progressivo accumulo dei residui attivi che emerge in maniera evidente dall'analisi dei dati dell'ultimo quinquennio, a prescindere dagli effetti della pandemia che hanno oggettivamente condizionato la riscossione negli anni 2020 e 2021.

Dall'analisi dello stato patrimoniale si riscontra un valore per l'attivo ed il passivo pari ad euro 8.384.968.883,29, con un valore del patrimonio netto per euro - 9.903.012.492,73.

Il conto economico 2021 evidenzia un utile d'esercizio di euro 284.867.834,46, in miglioramento rispetto al risultato di esercizio 2020 pari ad euro 141.597.635,92.

L'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2021 è pari ad euro 4.860.833.528,29, in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 che era pari ad euro 5.042.235.365,65.

La Regione Piemonte nel corso del 2021 non ha contratto nuovo indebitamento ed ha rimborsato una quota capitale su mutui ed obbligazioni pari ad euro 181.401.837,36.

Nella perimetrazione effettuata dalla Regione la gestione sanitaria riporta accertamenti pari ad euro 11.117.616.576,32 (comprensivi delle partite di giro pari ad euro 1.707.272.483,89) ed impegni per un totale pari ad euro

11.129.490.890,25 (comprensivi delle partite di giro pari ad euro 1.707.272.483,89). Al netto delle partite di giro le entrate sanitarie accertate sono state complessivamente pari ad euro 9.410.338.092,43, mentre la spesa sanitaria nel 2021, in termini di impegni, al netto delle partite di giro, è stata pari ad 9.422.218.406,36. Alle entrate accertate va applicato l'avanzo del 2020 pari ad euro 14.758.234,05.

Aggiungendo agli accertamenti l'avanzo vincolato pari ad euro 14.758.234,05, l'importo complessivo delle entrate risulta essere pari ad euro 11.132.368.810,37 (al lordo delle partite di giro) e pari ad euro 9.425.096.326,48 (al netto delle partite di giro).

La spesa sanitaria nel 2021, al netto delle partite di giro, pari ad euro 9.422.218.406,36 è stata pari al 75,25% della spesa totale regionale.

In particolare, la spesa sanitaria passa da 8,9 miliardi di euro circa del 2019 a 9,2 miliardi di euro nel 2020 con un incremento del 4%, fino a raggiungere un valore di circa 9,4 miliardi di euro nel 2021, con un ulteriore incremento del 2%.

Il 95% della spesa corrente sanitaria è attribuita alle ASR, il restante 5% è destinato a soddisfare le spese dirette sostenute dalla Regione Piemonte, per conto proprio o per il tramite di altri soggetti esterni.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, la spesa d'investimento del settore sanitario progressivamente si riduce, passando dai 245 milioni di euro del 2019 ai 103 milioni di euro del 2020, fino a 10 milioni di euro del 2021.

Stesso andamento per la spesa complessiva regionale in conto capitale, che passa da 999 milioni di euro del 2019 a 976 milioni di euro circa nel 2020, fino a 535 milioni di euro nel 2021.

L'ammontare complessivo dei residui attivi afferisce al comparto sanità ed è pari ad euro 4.964.298.522,64.

Anche per l'esercizio 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è stato previsto il

differimento dei termini di adozione dei bilanci delle aziende sanitarie regionali.

Si rileva il persistere della problematica afferente l'attuazione ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento in ordine alla GSA. Sul punto non può che concordarsi con quanto ribadito dalla Sezione di Controllo, sia con riguardo all'incidenza negativa di tale carenza sulle funzioni intestate al Collegio dei revisori, sia sull'approvazione dei bilanci consolidati del sistema sanitario regionale.

È necessario che la Regione Piemonte provveda ad avviare tempestivamente il percorso per la definizione del nuovo Piano sociosanitario regionale prevedendo, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione, un'organizzazione funzionale al Sistema sanitario regionale. Lo scopo perseguito dalla Regione di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, impone che le varie entità organizzative (Azienda Zero, Aziende sanitarie regionali, Aree Interaziendali di Coordinamento - A.I.C., Dipartimenti interaziendali funzionali a valenza regionale ("Dipartimento Contabilità e Risorse DICR", "Malattie ed emergenze infettive" ec.), Società di Committenza Regionale Piemonte - SCR) operino in modo funzionalmente coordinato.

Si ricorda che l'ultimo Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2015 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 167–14087 del 3 aprile 2012, onde da oltre sette anni la Regione Piemonte è priva dello strumento di programmazione fondamentale della spesa sanitaria.

È necessario, pertanto, che la Regione intraprenda tempestivamente il percorso per la definizione del nuovo Piano sociosanitario regionale, anche nel caso in cui siano in corso di approvazione ulteriori norme o disposizioni nazionali in materia, eventualmente procedendo ad introdurre aggiornamenti o eventuali correttivi nel caso di disposizioni successive che si ponessero in contrasto con il quadro di riferimento già definito nel Piano.

Dalla mancanza del Piano sanitario regionale non può che conseguire che i singoli provvedimenti assunti dalla Regione siano privi di una cornice generale di riferimento e per questo potrebbero risultare frammentari e disorganici.

Nell'adozione del nuovo Piano sociosanitario è auspicabile che particolare attenzione sia dedicata al riordino della funzione acquisti, nell'ottica di un'efficiente e funzionale attuazione dei compiti affidati dalla legge istitutiva all'Azienda ZERO nel contesto generale in cui operano la Società regionale della Committenza, le Aree interaziendali di coordinamento e le Aziende sanitarie regionali. Eventuali carenze ascrivibili alla fase della programmazione potrebbero plausibilmente generare criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il ricorso a proroghe contrattuali, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere.

Si rileva che gli interventi di riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario previsti anche con le risorse stanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a cui debbono concorrere le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti attuatori, richiedono sicuramente e necessariamente quale sede privilegiata la programmazione propria del Piano sociosanitario che individua la cornice di riferimento (quadro economico-finanziario da una parte e il profilo di salute della popolazione dall'altra), i principi, le linee strategiche, gli obiettivi generali, oltre ad obiettivi specifici misurabili, con relativi cronoprogrammi di attuazione, atti a consentire ai cittadini di misurare e valutare le spese sostenute con riferimento al sistema sanitario regionale offerto.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la deliberazione n. n. 193–974 del 18 gennaio 2022, la quale ha individuato il quadro di nuovi nosocomi per oltre 1,2 miliardi di euro. Con deliberazione del Consiglio regionale n. 199–3824 del 22 febbraio 2022, è stata poi approvata la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle

aziende sanitarie locali e la relativa localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali, individuando n. 91 case della comunità, n. 30 ospedali di comunità e n. 43 centrali operative territoriali, collocate nelle aziende sanitarie locali.

Il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 ha adottato il "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*", prevedendo le Case e gli Ospedali di comunità, con conseguente necessità di riadattare a tali strutture i piani di edilizia sanitaria ed i piani regionali sanitari presso tutte le Regioni a statuto ordinario.

La questione della programmazione della spesa per edilizia sanitaria fa il pari con quella della mancata approvazione del nuovo piano sanitario regionale di cui si è detto sopra e non può che determinare preoccupazione, anche e soprattutto a fronte di possibili danni erariali discendenti dall'avvio di costruzioni di nuovi presidi e da quello di ristrutturazioni di presidi che poi non risultano più ricompresi nella programmazione e che, quindi, vengono abbandonati o non completati o che, spesso, rimangono allo stato di progettazioni anche esecutive o di dettaglio.

Si prende atto delle perplessità ribadite dal collegio dei revisori in merito alla gestione dei trasferimenti ad ARPEA e a FINPIEMONTE; ciò, con particolare riferimento al complesso sistema di compensazioni per l'utilizzo delle somme non utilizzate e ad una non corretta imputazione temporale dei "riaccertamenti" delle somme in restituzione, aspetti che, ad avviso dell'organo di controllo, creano problemi sul principio (soprattutto) della competenza.

La discordanza tra i residui passivi della Regione Piemonte e i crediti di Finpiemonte al 31 dicembre 2021, pari ad euro 157.657.610,10, è dovuta al fatto che, nella prospettiva adottata da Finpiemonte, gli impegni assunti dalla Regione destinati ai beneficiari finali degli interventi regionali, la cui

attività di pagamento è esercitata tramite la predetta società in house, non si configurano quali crediti della società nei confronti della Regione.

La discordanza tra residui passivi della Regione Piemonte e crediti di ARPEA al 31 dicembre 2021, per euro 66.137.361,15, è dovuta al fatto che ARPEA, quale organismo regionale per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole, effettua le registrazioni secondo un sistema di contabilizzazione separato dal bilancio gestionale dell'Agenzia, applicando il criterio di rilevazione per cassa.

Come già sottolineato in passato, questa Procura ribadisce la necessità che la Regione assicuri la corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011. La non corretta riconciliazione dei debiti e crediti della Regione con le società ed organismi partecipati, atteso il volume delle risorse assorbite, potrebbe avere rilevanti ricadute sugli equilibri di bilancio, oltre a rendere meno attendibile il bilancio relativo consolidato.

La Procura, prendendo atto delle osservazioni formulate nella relazione sul rendiconto generale 2021 dal Collegio dei revisori, in merito all'impossibilità di addivenire ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dagli uffici, evidenzia la necessità che la Regione assicuri una piena collaborazione nello svolgimento di tale fondamentale adempimento, anche attraverso una più efficace ed efficiente gestione del procedimento di trasmissione della copiosa documentazione di supporto necessaria, al fine di assicurare che tale attività di verifica e controllo sia correttamente espletata.

Appaiono condivisibili le perplessità sollevate dall'organo di revisione in merito al deficit di trasparenza nel procedimento di rendicontazione dei trasferimenti dei contributi regionali a Finpiemonte e Arpea.

Dalle risultanze istruttorie, emerge, con riferimento a Finpiemonte, che nel corso del 2021 sono state disposte revoche nei confronti di indebiti fruitori di provvidenze finanziarie per una somma complessiva pari ad euro

3.561.023,97, di cui euro 3.299.161,07 a titolo di capitale ed euro 261.862,90 a titolo di interessi.

A fronte di tale richiesta è stato recuperato un importo pari ad euro 2.140.057,30, di cui euro 2.053.094,42 a titolo di capitale ed euro 86.962,88 a titolo di interessi. Le risorse complessivamente restituite alla Regione Piemonte sono state pari ad euro 18.050.000.

Si raccomanda un costante monitoraggio dell'andamento dei recuperi, e delle relative poste creditorie "*a monte*", al fine di garantire la proficuità della spesa nell'esercizio delle funzioni istituzionali dei predetti organismi strumentali.

Per quanto concerne i "*crediti deteriorati*" di Finpiemonte, questa Procura, nel richiamare le ampie argomentazioni di natura gestionale e finanziaria già sviluppate in sede di esame del rendiconto 2020, prende atto che la relativa procedura di cessione si disvela in itinere e raccomanda il puntuale rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa all'esito di una puntuale e atomistica istruttoria di natura prognostica.

Tuttavia è preoccupante l'emergere di ben 3,3 mln di euro relative a 268 posizioni che risulterebbero deteriorate dopo la data del 31 dicembre 2018 ed ulteriori 134 posizioni che non erano state inserite nella delibera di ricognizione e che sarebbero emerse, evidentemente, a seguito di più puntuale ricognizione. Su dette posizioni questa Procura non può che rammentare l'esistenza di un preciso obbligo di denuncia da parte degli organi di Finpiemonte e degli assessorati regionali vigilanti, discendente dalla previsione di cui all'art. 52 del Codice di Giustizia contabile.

All'esito dell'esame delle evidenze istruttorie, è emerso che, in relazione alle azioni anticicliche finalizzate a mitigare le conseguenze della pandemia sul tessuto imprenditoriale, Finpiemonte ha gestito plurime misure approvate con l.r. n. 12 del 2020 e con successiva l.r. n. 13 del 2020. Come riferito dalla Regione, il Bonus Piemonte rappresenta la principale iniziativa di aiuto in termini di importo complessivo erogato (euro 92.888.600) e relativi beneficiari (57.014).

Ferma la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per il sostenimento delle spese di cui alla l.r. n. 25 del 2021, la Regione Piemonte ha riferito di aver avviato complessivamente, alla data del marzo 2022, 1.403 procedimenti di controllo, all'esito dei quali sono stati adottati 490 provvedimenti di avvio di revoca per un importo contestato di euro 1.000.253, cui hanno fatto seguito 297 provvedimenti di revoca definitivi per un importo di euro 592.472, di cui euro 177.621 già recuperati.
In relazione alla Misura 21 "*Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19*", sono stati erogati a 7.560 aziende agricole contributi pari ad euro 9.703.012,20. Ad oggi non risultano posizione debitorie aperte.

Signor Presidente e Signori componenti del Collegio, a conclusione di queste mie considerazioni chiedo di emettere la pronunzia di regolarità del Rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2021, ferme le precisazioni e considerazioni della Procura Regionale specificate in queste mie memorie scritte.

INDICE

Introduzione **p. 1**

Parte Prima – Considerazioni macroeconomiche **p. 6**

1.1 Considerazioni macroeconomiche p. 7

Parte Seconda – Il quadro finanziario generale regionale **p. 11**

2.1 Premessa p. 12

2.2 La gestione di competenza p. 15

2.3 Il risultato della gestione di competenza p. 17

2.4 L'analisi delle spese per missione p. 20

2.5 La gestione dei residui p. 22

2.6 La gestione di cassa p. 24

2.7 Il risultato di amministrazione p. 26

2.8 Lo stato patrimoniale e il conto economico p. 29

2.9 L'indebitamento p. 30

2.10 Equilibri di bilancio p. 31

2.11 La riscossione delle entrate p. 33

2.12 Considerazioni sul conto del patrimonio e sulla ricognizione delle entrate da trasferimenti statali e comunitari a valere su delibere del CIPE p. 45

Parte Terza - La gestione sanitaria regionale **p. 51**

3.1 Osservazioni generali sul sistema normativo statale conseguente alla pandemia p. 52

3.2 Le entrate e le spese della gestione sanitaria p. 55

3.3 La gestione dei residui p. 58

3.4 La mancata o tardiva approvazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere p. 60

3.5 Istituzione della nuova Azienda Sanitaria denominata "Azienda Zero" p. 63

3.6 Il nuovo piano socio sanitario regionale e le questioni inerenti l'andamento complessivo della programmazione della spesa sanitaria p. 67
3.7 La programmazione dell'edilizia sanitaria in Piemonte e le questioni inerenti l'allocazione di nuovi presidi ospedalieri p. 71
3.8 Il sistema degli acquisti in Regione Piemonte p. 79
3.9 Il piano strategico di SCR Piemonte per il triennio 2020-2022 p. 81
Parte Quarta – Il quadro della gestione di Finpiemonte ed Arpea p. 87
4.1 Premessa p. 88
4.2 I recuperi delle erogazioni indebite p. 90
4.3 L'attività di sostegno all'economia regionale, per mitigare gli effetti pandemici del Covid-19, con riferimento alle funzioni di Finpiemonte ed Arpea p. 97
4.4 Riconciliazione dei debiti-crediti reciproci tra Regione e Finpiemonte p. 99
4.5 Riconciliazione dei debiti-crediti reciproci tra Regione ed Arpea p. 102
4.6 Consolidamento dei bilanci Finpiemonte ed Arpea con il bilancio regionale p. 105
4.7 Gestione del personale di Finpiemonte ed Arpea p. 108
Conclusioni p. 113

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1: Gestione di competenza

Tab. 2: Saldo della gestione di competenza

Tab. 3: Saldo della gestione di competenza potenziata

Tab. 4: Spese articolate per missioni-impegni

Tab. 5: Gestione residui

Tab. 6: Residui attivi e passivi, ripartizione per Titoli

Tab. 7: Risultato di cassa

Tab. 8: Entrate e spese, suddivisione per Titoli

Tab. 9: Risultato di amministrazione e composizione

Tab. 10: Risultato di amministrazione, avanzo disponibile

Tab. 11: Modifica al piano di rientro

Tab. 12: Stato patrimoniale

Tab. 13: Conto economico

Tab. 14: Situazione debitoria

Tab. 15: Riepilogo generale dei residui attivi

Tab. 16: Riepilogo dei residui attivi del Titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)

Tab. 17: Riepilogo dei residui attivi della Tipologia 101 del Titolo 1 (imposte, tasse e proventi assimilati)

Tab. 18: Anzianità dei residui attivi del comparto non sanitario al 31 dicembre 2020 (come da rendiconto)

Tab. 19: Anzianità dei residui attivi del comparto non sanitario al 31 dicembre 2021 (come da R.O.R – D.G.R. n. 33-4848 del 31 marzo 2022)

Tab. 20: Gestione del perimetro sanitario

Tab. 21: Gestione residui attivi in conto competenza

Tab. 22: Gestione residui attivi in conto residui

Tab. 23: Presidi ospedalieri di nuova realizzazione

Tab. 24: PNRR Missione 6 component 1

Tab. 25: PNRR Missione 6 component 2 - PNC

Tab. 26: Aree interaziendali di coordinamento: Aziende capofila

Tab. 27: Attività negoziali SCR su d.p.c.m. 11 luglio 2018

Tab. 28: Sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte

Tab. 29: Risorse trasferite nel 2021 dalla Regione a Finpiemonte e ad Arpea

Tab. 30: Riepilogo per tipologia di agevolazione della Quota richiesta e Quota recuperata

Tab. 31: Riepilogo anticipazioni nazionali

Tab. 32: Recuperi FEASR

Tab. 33: Crediti deteriorati

Tab. 34: Debiti di Finpiemonte nei confronti della Regione

Tab. 35: Riconciliazione tra Residui attivi Regione Piemonte e debiti/residui passivi Finpiemonte S.p.a.

Tab. 36: Crediti di Finpiemonte nei confronti della Regione

Tab. 37: Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi Finpiemonte S.p.a.

Tab. 38: Crediti ARPEA nei confronti della Regione

Tab. 39: Riconciliazione tra Residui passivo Regione Piemonte e Crediti/residui attivi ARPEA

Tab. 40: Personale in servizio al 31.12.2021 con riferimento ad ARPEA

Tab. 41: Carenze di personale con riferimento ad ARPEA